MINISTERO DEI TRASPORTI

PAGINA BIANCA

DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

3.2 Aviazione Civile ((3.2.1. - 3.2.2)

La relazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1990 appare essenzialmente strutturata con riferimento ai settori connessi a spese di investimento aventi una incidenza diretta sull'esercizio finanziario 1990. Certamente in questa ottica si deve motivare la mancata trattazione dell'attività di competenza del Servizio Trasporti Aerei.

La relazione stessa, infatti, a parte il cenno alla adozione in sede CEE del secondo pacchetto di norme sulla liberalizzazione del trasporto aereo, non considera le competenze del Servizio Trasporti Aerei, quali le relazioni

bilaterali e multilaterali con gli altri Stati in materia di traffico aereo, le interrelazioni tra l'amministrazione ed i vettori nazionali e stranieri, l'attività aerea di linea, charter e i servizi aerei minori, la materia tariffaria e dei diritti aeroportuali, la pubblicizzazione degli atti connessi alla vita degli aeromobili, i flussi aeroportuali di traffico nei loro aspetti sicurezza/facilitazioni/statistici, etc.

La Tab. 7 è stata integrata e corretta secondo quanto risulta agli atti dello scrivente.

In particolare sono stati depennati i dati relativi all'ampliamento del piazzale sosta aeromobili dell'aeroporto di Bologna (peraltro del tutto errati) e quelli relativi agli interventi sull'aeroporto di Roma Fiumicino. I primi perché appaltati prima dell'entrata in vigore della legge 205/89 e quindi non in applicazione della relativa normativa ed i secondi perché realizzati direttamente dalla Società S.A.R. a propria cura e spese.

Sono stati inoltre inseriti alcuni dati mancanti, in particolare D.M. di approvazione di perizie, o corretti alcuni altri risultanti errati.

Per quanto attiene la colonna "Costo totale" lo stesso è da intendersi principalmente riferito a quello di ultima perizia approvata, essendo tuttora in corso i collaudi finali delle opere da cui scaturisce l'effettivo costo totale finale delle singole opere.

I dati relativi all'area di Verona, per quanto attiene le opere sull'aeroporto di Verona affidate in concessione alla Società per l'Aeroporto di Verona Villafranca, devono essere infine così modificati, essendo state ricondotte nell'ambito della normativa straordinaria di cui alla legge 205/89 tutte le opere in quel momento in esecuzione sull'aeroporto:

1) Aeroporto di Verona Villafranca - Aerostazione passeggeri, viabilità e parcheggi auto 1° lotto - società Aeroporto Verona Villafranca, Convenzione n. 4022 di rep. del 15.1.1987, approvata con D.M. 61/13 del 13. 2.1987 - Importo complessivo del finanziamento £. 6.000.000.000 - D.M. di approvazione del finanziamento aggiuntivo n. 229/13 del 24.9.1990 - Importo lavori suppletivi comprensivo di spese generali £. 2.646.607.018 - costo totale £. 8.646.607.018;

2) Aeroporto di Verona Villafranca - Aerostazione passeggeri, viabilità e parcheggi auto 2° lotto - Soc. Aeroporto Verona Villafranca - Atto Aggiuntivo n. 4134 di rep. del 26.1.1989, approvato con D.M. N. 34/13 del 18.2.1989 - Importo complessivo del finanziamento £. 7.500.000.000 - D.M. di approvazione del finanziamento aggiuntivo n. 229/13 del 24.9.1990 - Importo dei lavori suppletivi comprensivo di spese generali £. 3.845.455.928 - Costo totale £. 11.345.455.928.

Il totale complessivo dei costi della tabella risulta quindi pari a £. 110.786.814.836.

Il totale complessivo dei costi della tabella risulta quindi pari a £. 110.786.814.836.

Per quanto attiene la parte descrittiva della relazione, in particolare le pagg. 920, 921, 922 e 923, si evidenziano le seguenti questioni, in parte conseguenza delle integrazioni apportate alla tab. 7 di cui in precedenza:

- pag. 920. Appare eccessivamente limitato l'elenco degli interventi finanziati nel corso dell'anno; per l'aeroporto di Palermo manca l'importo dei lavori.

- pag. 922. Fra gli interventi di maggiore rilievo evidenziati deve essere stralciato, per quanto in precedenza detto, il piazzale di sosta aeromobili dell'aeroporto di Bologna, citando invece gli interventi sull'aeroporto di Verona "ampliamento ed adeguamento dell'aerostazione passeggeri e viabilità interna ed esterna" per complessive £. 20 miliardi circa e l'adeguamento viabilità interna e parcheggio auto e pullman dell'aeroporto di Bologna "parcheggio pluripiano" per complessive £. 8,1 miliardi circa. Per l'intervento sull'aeroporto di Ronchi dei Legionari il relativo importo va modificato da £. 13,9 miliardi a £. 16 miliardi circa, mentre per l'intervento riguardante l'aeroporto di Cuneo "Prolungamento pista, ampliamento piazzale, raccordo interno, potenziamento aerostazione, impianto radioassistenza, aviorimesse e impianti tecnologici vari" per complessive £. 10 miliardi circa, va chiarito, che lo stesso è stato realizzato a cura e spese della locale Società di gestione aeroportuale.

Nella parte inerente gli incrementi di costo devono essere modificati rispettivamente in £. 13,5 e £. 20 miliardi le cifre indicate per l'aeroporto di Verona.

Relativamente alla voce incremento dei costi si reputa necessario evidenziare i sottoelencati concetti a base della questione, già peraltro segnalati a suo tempo all'Ufficio di Controllo della Corte dei Conti:

La quasi totalità delle opere è stata oggetto di adeguamenti in corso d'opera, previa disposizione ed approvazione delle relative perizie, derivanti essenzialmente dalle sottoelencate indifferibili esigenze non compiutamente valutate in fase di elaborazione dei progetti, essendo stati gli stessi elaborati, per motivi di urgenza da Enti diversi, principalmente Enti o Società di gestione aeroportuale, in tempi ristretti:

- di correggere o definire esattamente gli elementi di calcolo statico (parcheggi di Cagliari, Bologna e Pisa) con conseguenti adeguamenti delle fondazioni;

- di riportare le superfici di ingombro alle aree effettivamente disponibili (parcheggi di Cagliari e di Bologna);

- di adeguare i progetti per tener conto di opere programmate e non eseguite (prolungamento della pista di Bari);

- di eseguire interventi preliminari non inseriti nel contratto stipulato (sminamento per la via di rullaggio di Bergamo e parcheggi provvisori per Pisa e Bologna);

- di correggere veri e propri errori di computo metrico (parcheggi di Cagliari e Bologna ed ampliamento dell'aerostazione di Bari);

- di ridurre l'importo per tener conto delle esigenze espresse dagli Enti locali per mantenere più estese aree verdi (parcheggio di Bologna);

- di tener conto di precise normative in materia (parcheggio di Cagliari);

- di eseguire modesti interventi migliorativi connessi anche con la sicurezza operativa aeroportuale (piazzale di Venezia);

- di realizzare alcuni ampliamenti per rendere l'opera ancora più funzionale alle necessità dello scalo ed ancora più aderente al rapporto costo-beneficio;

dalla sopravvenuta necessità di anticipare in parte lavorazioni previste in lotti successivi di intervento, particolarmente per quanto attiene le opere affidate in concessione alle Società di gestione".

Si riterrebbe inoltre opportuno evidenziare prima del paragrafo "Organizzazione dei servizi e personale", le difficoltà incontrate nell'anno a riferimento, ma comunque tuttora di attualità, nella manutenzione conservativa delle infrastrutture aeroportuali, particolarmente per carenza di fondi.

Il relativo capitolo di bilancio ordinario n. 2079 ha avuto assegnato nel 1990 un importo complessivo di £. 25,5 miliardi, di cui £. 23,1 miliardi circa destinati a spese fisse per contratti pluriennali accesi per la gestione, conduzione e manutenzione degli scali aerei.

Si è pertanto verificato, sia in sede programmatica che successivamente in quella attuativa, che il settore dei lavori di manutenzione straordinaria ha potuto disporre di appena £. 2,4 miliardi circa, a fronte di un patrimonio aeroportuale di circa 100 scali. L'esiguità di tale stanziamento ha largamente compromesso e compromette l'esecuzione di interventi finalizzati al miglior rendimento e utilizzazione del patrimonio aeroportuale, determinando di fatto un rinvio ad esercizi successivi, con tutte le conseguenze ad esso connesse in termini di funzionalità e di mantenimento delle strutture.

4.3 Aviazione Civile

Si condivide l'esigenza di un provvedimento organico di ristrutturazione e potenziamento di questa Direzione Generale, sulla falsariga della legge n. 870 del 1986 relativa alla Direzione Generale M.C.T.C.

Non essendosi attuato il decentramento mediante l'istituzione dei tre Compartimenti per il Traffico Aereo previsti dal D.P.R. 5 giugno 1964, n. 438, si conferma l'opportunità di istituire un ufficio centrale di coordinamento delle direzioni di circoscrizione aeroportuale.

Le capacità operative dell'Amministrazione in determinati settori sono tuttora fortemente condizionate dalla carenza di personale in genere ed in particolare di quello altamente qualificato.

Il riferimento al Servizio Navigazione Aerea ed agli ispettori di volo è ancora valido; solo l'approvazione del d.d.l. in materia, all'esame del Parlamento, avrebbe potuto almeno in parte sopperire a tale carenza; ma lo scioglimento anticipato delle Camere ha fatto venir meno tale opportunità.

Il quadro che risulta dalla relazione della Corte è a dir poco sconfortante.

Nell'ambito della stessa Amministrazione dei Trasporti, mentre i settori delle ferrovie e della motorizzazione civile hanno avuto un incremento notevolissimo, documentato da investimenti molto consistenti, il settore dell'aviazione civile, che più di ogni altro dovrebbe essere rivolto verso il futuro, non solo soffre di immobilismo (gli organici sono rimasti invariati) ma non è neppure in grado di svolgere i propri compiti istituzionali perché i fondi disponibili non consentono un adeguato trattamento economico ai propri tecnici qualificati.

L'organo di controllo, a fronte di una situazione paradossalmente assurda che coinvolge sia la sicurezza del trasporto aereo sia l'inadeguatezza dell'Amministrazione, resa ancora più grave dal fatto che tra breve dovrà necessariamente confrontarsi con i similari organismi funzionanti nell'ambito CEE, richiede un improcrastinabile impegno di questa D.G. per sollecitare una legge che preveda trattamenti economici differenziati e adeguati incentivi che consentano di reclutare il personale specializzato previsto in organico.

Per quanto attiene la situazione dei posti relativi ai vari profili professionali nell'ambito della VIII^qualifica funzionale, è da tenere presente che a seguito della successiva istituzione della IX^qualifica funzionale vanno rideterminate le dotazione organiche di tali profili professionali in quanto su di essi gravano le dotazioni organiche della IX^qualifica funzionale. Di conseguenza, le esemplificazioni riportate risulteranno modificate.

Tali adempimenti sono in corso.

E' pienamente condivisibile che vi debba essere, da parte dell'Amministrazione, un impegno per sollecitare una legge (analoga alla n. 870 del 1986 per la Motorizzazione Civile) che snellisca le procedure di reclutamento e preveda trattamenti economici differenziati ed adeguati incentivi per i profili di più elevata qualificazione professionale;

(Ing. Francesco [illegible])

TABELLA 7

CAMPIONATI DI CALCIO 1990

Legge n 205 del 29 maggio 1990

(Capitolo 7501)

Area di intervento	Tipologia delle opere	Impresa esecutrice	Decreto Ministeriale approvativo	Importo lavori principali	Atti aggiuntivi decreti	Importo lavori suppletivi	Costo totale
TORINO	Ristrutt. aerost. passeg.	Concessionaria SAGAT - c/4131 del 9-6-1989	DM 228/13 dell 8-7-1989 cc 3356/89	2 156 092 374	D.M. 77/T del 18.5.90	229 826 936	2 385 719 310
MILANO	Aeroporto Malpensa - Riord viabil. aerost., ampliam. parch. pullman	Ass temp imp Italstrade e TEDIL c/4165 del 4-8-1989	DM 343/13 del 18-11-1989 R 3 - Fg 15 10-4-1990	981 791 095	DM 78/T del 18-5-1990	74 766 149	1 056 557 244
	Aeroporto Orio al Serio (Bergamo) - Nuova aerost. passeg. e ampl piaz. sosta aerom.	Concessionaria SACBO - c/4142 del 7-4-1989	DM 154/13 del 12-5-1989	7 899 862 410	67/T DM [illegible] del 18-5-1990	2 314 138 740	10 214 001 150
	Ulteriore ampl piaz. sosta e prolung. via rullaggio	Ass temp imp Girola e Savini - c/4150 dell 1-8-1989	DM 348/13 del 18-11-1989 R 3 - Fg 31 10-4-1990	11 146 583 420	DM 68/T del 18-5-1990	996 311 415	12 142 894 835
VERONA	Aeroporto di Villafranca - Ampliamento piazz. aeromob.	SECOL - AA 4190 del 19-10-1989	DM 309/13 del 18-11-1989 R 2 - Fg 299 12-3-1991	3 040 871 916	D.M. 75/T del 18.5.90	278 488 361	3 319 360 277
	~~Riord. viab. esterna e ampl. parch. auto e pullman~~	~~Soc Aerop Verona Villafranca AA 4186 del 4-10-1989~~	~~DM 327/13 del 21-11-1989 cc 2406/89~~	~~3 300 000 000~~	~~DM 228/13 del 24-8-1990~~	~~3 000 548 673~~	~~6 680 548 673~~
	Realiz. strutture terminal di Venezia Tessera	Ass temp imp Garboli e Mantelli c/4189 del 26-8-1989	DM 342/13 del 18-11-1989	4 386 519 240	DM 81/T del 18-5-1990 R 2 - Fg 300 12-3-1991	876 827 913	5 261 791 153
UDINE	Aerop Ronchi dei Legionari - Ampl e riatt aerost. passeg., adeg. viab int. e est., adeg. parcheggi pullman	Consorz Aerop Friuli Venezia Giulia convenzione - c/4135 del 16-2-1989	DM 48/13 del 2-3-1989	12.131 636 881	D.M. 71/T del 18.5.90	3868361319 ~~1 000 000 000~~	16000000000 ~~13 033 845 684~~
BOLOGNA	~~Ampliam. piazzale sosta aeromobili~~	~~Concessionaria SAB AA 4146 del 5-8-1989~~	~~DM 356/13 del 24-11-1989 cc 4009/89~~	~~29 214 200 000~~	—	—	~~29 214 200 000~~
	Adeg. viab interna, adeg. parch. auto e pullman	Ass temp. imp Edilter e Bonatti - c/4161 dell'1-8-1989	DM 344/13 del 18-11-1989 R. 8 - Fg 346 7-11-1990	5.833.340 000	DM 264/13 del 3-11-1989	2.121.363 534	8.114 703 534

segue: TABELLA 7

CAMPIONATI DI CALCIO 1990

Legge n. 205 del 29 maggio 1989

(Capitolo 7501)

Area di intervento	Tipologia delle opere	Impresa esecutrice	Decreto Ministeriale approvativo	Importo lavori principali	Atti aggiuntivi decreti	Importo lavori suppletivi	Costo totale
FIRENZE	Aerop. di Pisa - Adeg parch auto e pullman	Ass. temp imp Gambogi e Coop Muratori - c/4160 dell'1-8-1989	DM 345/13 del 18-11-1989 R 3 - Fg 14 9-4-1990	5 612 018 000	DM 262/13 del 3-11-1990	2 613 128 594	8 225 144 594
~~ROMA~~	~~Aerop. di Fiumicino - Riprist. viab esterna e ampl. parch. auto e pullman~~	~~Convenzione con Soc Aeroporti - Roma~~	—	—	—	—	—
BARI	Aeroporto di Palese - Adeg. viab interna e ampl. parch auto e pullman, adeg. attuale aerost.	Ass temp imp Soc Italiana Condotte d'acqua e Rubino - c/4189 del 13-10-1989	DM 341/13 del 18-11-1989 R 1 - Fg 365 21-2-1990	2 758 893 195	DM 79/T del 18-5-1990	647 058 117	3 405 751 312
	Adeg. piste aerea sicurezza soglia 07, ampl piazz sosta aeromobili	Ass temp imp C E R e CO PRO LA - c/4200 del 5-12-1989	DM 391/13 del 15-12-1989 R 8 - Fg 29 14-9-1990	2 924 823 400	D.M. 80/T ~~DM 391/13 del 15-12-1989~~ del 18.5.90	1 057 518 126	3 982 341 526
PALERMO	Aeroporto di Punta Raisi - Adeg parch. auto e pullman, adeg viab esterna	Ass temp imp Cons Coop e Sageco - c/4195 del 21-11-1989	DM 390/13 del 15-12-1989 R 9 - Fg 41 17-11-1990	3 255 450 000	D.M. 69/T del 18.5.90	—	3 255 450 000
	Ristrutturaz. locali ex PP TT. centro -Italia 90-	Ass temp imp Cons Coop. e Sageco - c/4168 del 22-8-1989	DM 340/13 del 18-11-1989 cc 296/90	1 935 835 870	D.M. 70/T ~~DM 340/13 del 15-11-1989~~ del 18.5.90	107 882 050	2 043 717 720
CAGLIARI	Aeroporto di Elmas - Aerost. pass. e viabil.	Ass temp imp Pireddu e Parrini c/4225 del 15-3-1990	DM 87 bis/13 del 23-4-1990 R 2 - Fg 73 25-2-1991	1 225 000 000	DM 263/13 del 3-11-1990	667 834 000	1 892 834 000
	Aerost. parcheggi auto e pullman	Ass temp imp Federici, De Lieto e Pireddu - c/4194 del 20-11-1989	DM 389/13 del 15-12-1989 R 2 - Fg 208 26-3-1990	6 784 255 990	DM 265/13 del 3-11-1990 cc 1027/91	2 708 430 248	9 492 686 238
					TOTALE		~~117 694 000 000~~

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

DIREZIONE GENERALE

Gli aspetti del consuntivo dell'Amministrazione p.t. per l'esercizio 1990, sui quali la Corte dei Conti sembra concentrare la propria attenzione riguardano:

- il disavanzo
- le privatizzazioni
- l'esigenza di recupero di efficienza.

Sul primo punto, la Magistratura di controllo rileva, pur in presenza di un andamento discendente del deficit, un differente tasso di crescita nella progressione delle entrate e delle spese. Cio' confermerebbe la persistente esigenza di rilevanti apporti statali a favore dell'Amministrazione p.t., e farebbe considerare il disavanzo come "strutturale" nell'attuale sistema legislativo.

In realta' l'impegno dell'Amministrazione, rivolto al rientro dal disavanzo, e' confermato dalla sua annuale riduzione effettiva.

Non v'e' dubbio che i vincoli normativi che ne condizionano l'attivita', incidono fortemente sul risultato di gestione.

Le strane peripezie subite dalle tariffe ne sono un esempio emblematico.

Tuttavia, tale risultato non deve indurre a giudizi negativi sulla gestione, ne' tanto meno essere considerato una entita' irriducibile.

Come noto, il disavanzo nelle dimensioni assunte in questi ultimi anni, e' attribuibile sostanzialmente ad oneri impropri che l'Amministrazione p.t. sostiene a supporto di altri settori produttivi.

Nel 1992, tali oneri riferiti alle agevolazioni tariffarie riconosciute all'Editoria, al mantenimento in esercizio di uffici a basso traffico, ad attivita' di sostituzione nei compiti di altri Organi dello Stato, ammontano ad oltre L. 1.900 miliardi (all. 2).

Orbene, se la previsione del 1992 ipotizza un disavanzo di 1.666 miliardi, al verificarsi delle condizioni poste a base del documento, si recupereranno parte degli oneri impropri e cio' a dimostrazione che l'impegno di gestione e l'assistenza degli organi istituzionali possono realmente assicurare il progressivo risanamento finanziario della Azienda.

Quanto al problema delle "privatizzazioni", alle quali la Corte attribuisce il merito di diminuire i costi di gestione, va ricordato che la recente iniziativa di affidare ad Agenzie il recapito degli espressi, si inquadra nella piu' vasta esigenza di applicare in maniera piu' proficua il personale di

ruolo, presente in misura sempre inferiore per effetto del persistente blocco delle assunzioni nel pubblico impiego.

Si tratta di iniziative che hanno contribuito, e' vero, a ridurre i costi, ma che non si ritiene possano riprodursi su larga scala.

Le economie di gestione di rilevante entita' ipotizzate dalla Corte, cosi' come l'adozione di una organizzazione di livello europeo, non possono che essere demandate ad una profonda riforma di struttura per il cui perseguimento, e' noto, l'impegno del Ministero p.t.-

Il provvedimento legislativo di riforma, che si ritiene riprenda presto il suo cammino, ora che ha ottenuto l'adesione di tutti i Ministeri concertanti, prevede, tra l'altro, che segmenti di servizio possano essere svolti da organizzazioni collaterali con la partecipazione dell'Azienda postale.

Cio' non vuol dire che si intende rinviare l'effettivo rilancio dell'Amministrazione p.t. in termini di qualita di servizi e di assetto finanziario, alla riforma del Ministero, ma che i suggerimenti della Corte di percorrere la strada delle privatizzazioni e delle pesanti manovre tariffarie per raggiungere il risanamento del bilancio debbano essere coniugati e temperati con una piu' adeguata struttura operativa.

Per intanto, sono state assunte iniziative tangibili che riguardano sia i servizi che la riorganizzazione delle attivita' lavorative in funzione dell'immediato conseguimento di economie di gestione.

Nel primo settore, l'impegno dell'Amministrazione e' rivolto ad estendere la gamma dei servizi da prestare alla clientela anche attraverso la interconnessione dei circuiti di pagamento tra Banche e Posta, utilizzando le moderne tecnologie telematiche.

Il servizio di cambio di valute operante in 400 uffici postali ed il portafoglio elettronico, introdotto in via sperimentale, tendono agli obiettivi cennati oltre che naturalmente ad incrementare le entrate.

Per quanto concerne l'organizzazione, e' stato concluso di recente un accordo con le forze sindacali che prevede un recupero di produttivita' di circa l'8%-

I punti salienti dell'accordo riguardano:

a) ridimensionamento degli organici per 20.500 unita';
b) recupero di produttivita' dell'8%;
c) miglioramento della qualita' dei servizi attraverso:
 1) revisione delle zone di recapito;
 2) ristrutturazione degli uffici del bancoposta e di sportello;
d) revisione dei criteri relativi a:
 - funzioni superiori
 - compenso di intensificazione
e) potenziamento dei servizi di recapito.

E' stata colta, infine, l'occasione della legge finanziaria per proseguire in questa direzione.

Le iniziative proposte concernono:

1) finanziamento per la prosecuzione dei programmi di automazione e meccanizzazione postale. Cio' consentira' di non sospendere i lavori avviati attraverso fondi stanziati da precedenti leggi (L. n. 39/82 e n. 43/91) la cui validita' termina con il corrente esercizio;
2) autorizzazione al Ministro p.t. di stabilire particolari tariffe per la spedizione di grandi quantita' di effetti postali ed a condizione che il mittente effettui prelavorazioni;
3) autorizzazione alla raccolta del gioco del Lotto automatizzato a cura degli uffici che saranno individuati con decreto interministeriale Poste-Finanze;
4) autorizzazione all'Amministrazione a vendere biglietti delle lotterie nazionali e tessere prepagate per le prestazioni di servizi pubblici;
5) autorizzazione al Ministero delle Poste di sopprimere mille uffici postali tra quelli con traffico inferiore a 360 minuti giornalieri oppure distanti tra loro meno di due chilometri.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA DIFESA

PAGINA BIANCA

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

Per quanto riguarda le osservazioni mosse dalla Corte dei Conti al Ministero della Difesa in sede di Relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, va considerato che il documento ha lo scopo di :

- formulare osservazioni in merito al modo con il quale le varie Amministrazioni si sono conformate alle norme di ordine amministrativo e finanziario:

- indicare le variazioni o le riforme ritenute opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti dell'Amministrazione e per il miglioramento della efficienza di quest'ultima.

Conseguentemente le osservazioni formulate riguardano, in parte, talune questioni nel frattempo già sanate ed altre non immediatamente definibili, perchè talvolta connesse a problemi comuni a più Dicasteri, la cui soluzione non dipende quindi solo dalla Difesa, ma postula spesso iniziative di ordine legislativo correlate ad altre aree della Pubblica Amministrazione, iniziative che, come tali, spesso sfuggono alla competenza specifica dell'Amministrazione Militare.

Nel riferire sul contenuto di tale documento, si è ritenuto di classificare le questioni di maggiore rilevanza nelle seguenti 4 aree di interesse parlamentare, evidenziando più di ogni altro, da un lato, le problematiche per la cui soluzione risulta indispensabile l'intervento degli Organi Parlamentari medesimi attraverso l'emanazione dei necessari provvedimenti legislativi, dall'altro, quelle altre che, per essere pure rivolte, al pari delle prime, al Parlamento (ai fini dell'esercizio del controllo ispettivo in commissione sulla

gestione del bilancio militare), offrono i necessari elementi di controdeduzione dell'Amministrazione al Parlamento medesimo:

a) ASSETTI ORDINATIVI E FUNZIONALI:

b) PROBLEMATICHE FINANZIARIE E DI PROGRAMMAZIONE:

c) COOPERAZIONE INTERNAZIONALE:

d) PROBLEMATICHE DEL PERSONALE:

A. ASSETTI ORDINATIVI E FUNZIONALI

(1) Nuovo modello di difesa (pag.304)

A ben vedere, non si può non concordare su quanto evidenzia la Corte dei Conti avuto riguardo ai risultati dell'indagine conoscitiva diretta alla definizione del nuovo modello di difesa, conclusasi nel marzo 1991 presso la competente Commissione Parlamentare della Camera dei Deputati e di cui vengono sottolineate le seguenti risultanze:

- conferimento alle Forze Armate di una struttura idonea alla loro eventuale proiezione esterna, prevedendo, per lo svolgimento dei loro compiti in ambito internazionale, la ristrutturazione della Forza di Intervento Rapido (F.I.R.), caratterizzata dalla preminenza di elementi di integrazione interforze, flessibilità ed efficienza, da inquadrare nell'ambito di una forza mobile internazionale.

 In effetti, in ambito NATO, ma soprattutto IEPG, Gruppo di programmazione formato dai soli Paesi europei appartenenti alla medesima NATO (e quindi nella cornice giuridica degli stessi principi della cooperazione economica posti dal Trattato del Nord Atlantico), si sta operando attivamente in questo senso anche attraverso la realizzazione di un mercato degli armamenti realmente comunicante tra gli stessi Paesi europei, giacchè l'art.223 del Trattato della CEE per rispetto dei principi di sovranità nazionale sanciti dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, pone al riguardo (e non poteva essere diversamente) dei limiti giuridici.

 Infatti solo un mercato degli armamenti comunicante potrà creare i presupposti per la voluta interopera-

bilità degli armamenti, condizione a sua volta indispensabile per la realizzazione di una forza mobile internazionale:

- rafforzamento delle componenti aeronavali con un più decisivo impulso alle determinazioni già assunte in ordine all'aviazione imbarcata e conferma, nel campo aeronautico, della necessità del nuovo velivolo intercettore, di radar aerotrasportati, di velivoli rifornitori, di velivoli dotati di contromisure elettroniche.

 Programmi - va soggiunto - che, sebbene già impostati, procederebbero più alacremente se non persistessero le attuali incertezze per il loro finanziamento. La rimozione di tali incertezze, tuttavia, non dovrebbe essere di ostacolo alla realizzazione degli altri programmi ordinari volti a garantire la sopravvivenza della struttura portante di ciascuna Forza Armata:

- esigenza, sul versante dell'Esercito, di una riduzione della forza da impiegare, conseguente anche ad una diversa funzione attribuita, nell'ambito delle FF.AA., all'istituto della leva militare, da bilanciare attraverso le componenti professionali.

 Tuttavia questa riduzione deve tener conto degli interventi non sempre strettamente militari che l'Esercito è chiamato a svolgere, all'interno, in funzioni di ordine pubblico (il solo controllo dei seggi elettorali presuppone l'impiego di circa 70.000 unità di truppa), e all'esterno, in attività di polizia internazionale per lo più conseguenti agli stati di crisi, pre-crisi o post-crisi, determinati da un lato dal riassetto politico di taluni Paesi confinanti (vedasi esigenza Albania, la posizione di allarme determinata dalla nota questione Yugoslava), e dall'altro, dalla tendenza verso una certa regionalizzazione dei conflitti, tale da richiedere da parte dell'ONU truppe più di pace che (realmente) di guerra.

(2) Riordinamento dei vertici militari (pag 305)

In relazione a tale punto, viene sottolineato il rinnovato interesse per l'attribuzione al Capo di Stato Maggiore della Difesa di compiti che lo rendano effettivo responsabile della pianificazione generale volta alla realizzazione della integrazione interforze:

vengono pure sottolineati - trovando in ciò da sempre concordi tanto il Parlamento quanto il Governo - gli effetti negativi derivanti dalla mancata approvazione della legge sulla configurazione dei poteri di vertice dell'apparato militare.

(3) Arsenali e stabilimenti di lavoro (pag.305)

La Corte sottolinea la necessità della ristrutturazione degli stabilimenti e arsenali della Difesa, per i quali le alternative oscillano tra la loro soppressione o la drastica riduzione.

Invero la problematica non si presenta, pur nell'alterna tività delle proposte soluzioni, di semplice soluzione, giacchè la questione "arsenali" se da una parte va vista soprattutto in termini di ristrutturazione di tutto lo strumento militare, dall'altra va pure considerata in termini di costo-efficacia, in una visione cioè che, pur stimandone la loro produttività, non sottostimi, ai fini della loro redditività, le utilità militari che essi possono soddisfare nelle situazioni di crisi.

(4) Legge sulle esportazioni dei materiali di armamento (pag.306)

Nel dare rilievo alla legge 9.7.1990 n.185 sul controllo della esportazione,importazione e transito dei materiali di armamento, viene evidenziato, in termini palesemente negativi, quel che è realtà, e cioè che la legge stessa è venuta ad estendere i suoi effetti in settori in cui la Difesa è direttamente interessata come utente di prioritaria rilevanza.

Non si può non concordare, giacchè la Corte evidenzia come la normativa si spinga a considerare pure le importazioni ed esportazioni delle componenti dei sistemi d'arma realizzati attraverso programmi di cooperazione internazionale dalle industrie dei Paesi partecipanti, da assemblarsi poi a cura di ciascuna Nazione per la realizzazione del sistema d'arma di propria pertinenza.

(5) Servizio Sanitario Militare (pag.321)

E' evidenziato come non siano intervenuti, finora altri provvedimenti destinati a riordinare il settore della

Sanità Militare per accordarlo al parallelo servizio civile.

La problematica postula iniziative di ordine legislativo che, presupponendo oneri finanziari significativi, risultano di solito congelate sin dal loro sorgere. Ciononostante alla materia l'Amministrazione cerca di dare soluzione pragmatica specialmente attraverso le ristrutturazioni dei propri ospedali militari in policlinici, attraverso convenzioni con cliniche universitarie (per le quali il Consiglio di Stato, a suo tempo, ebbe ad esprimere avviso favorevole), e con altre soluzioni che consentono di operare nella cornice del quadro normativo esistente e con mezzi finanziari che le presenti norme sostanziali di spesa permettono di utilizzare per questi fini.

(6) Servitù militari (pagg.315-316)

Viene dato atto degli effetti positivi derivati dell'entrata in vigore della recente legge 2.5.90 n.104, che ha modificato, semplificandone le procedure, le modalità di gestione delle predette servitù.

La realtà è che la surrichiamata legge prevede il mezzo dell'apertura di credito rivolta direttamente ai comuni tenuti, poi, a provvedere ai pagamenti a favore degli aventi diritto: decentrato così questo compito, consegue che eventuali disservizi risulteranno imputabili alle medesime amministrazioni locali e non più all'Amministrazione Militare, portatrice, sino ad oggi, di disservizi ad essa non imputabili.

(7) Struttura amministrativa del Dicastero (pagg.319-320)

Per quanto attiene più strettamente alla struttura amministrativa del Dicastero, viene evidenziata la carenza di iniziative volte a ridisegnare le competenze dei vari organi ai fini di una più agile gestione del complesso sistema militare (e ciò nonostante i conclamati propositi espressi in questo senso).

Unica eccezione è stata la modifica, attuata con D.M.22.2.1990, del precedente Decreto 3.11.1987, avuto riguardo alla ripartizione delle competenze tra Difeimpiegati e Difeoperai per la definizione dei profili professionali del personale civile della Difesa ex lege 312/80 (a Difeimpiegati la declaratoria per i

profili inerenti alle attività amministrative e a Difeoperai quelli inerenti alle attività tecniche).

In effetti ciò risponde a realtà, ma è pure da tenere presente che, nel concreto, non può porsi mano ad una ristrutturazione dell'area amministrativa centrale, - che poi si riflette nel ridisegnare le attività e le funzioni di meri organismi di gestione (direzioni generali), - se non dopo l'approvazione della stessa legge sulla riforma del vertice militare.

Sicchè, solo dopo aver definito le funzioni e le competenze dell'organo di vertice dell'area tecnico-amministrativa (Segretario Generale), si potranno ridisegnare le attribuzioni delle stesse DD.GG..

(8) Magistratura Militare (pag.321)

Viene rilevata l'attuazione della legge 158/89 che riguarda il Consiglio Superiore della Magistratura Militare e ciò grazie anche all'istituzione di un Ufficio di Segreteria, rilevando, peraltro, che per la prima volta è stato bandito nel 1990 un concorso che prevede l'accesso delle donne alla carriera di magistrato militare.

La questione non è di poco rilievo, perchè ripropone in termini diversi, cioè strettamente giuridici, l'accesso delle donne nelle Forze Armate, anche sotto il profilo dell'art. 25 della Costituzione, riguardo alla figura del "giudice naturale", configurabile ora, per gli stessi fini militari, in un soggetto di sesso femminile.

(9) Adeguamento ordinamento Accademie ed Istituti Militari (pagg.321-322)

La Corte censura la mancata attuazione (e non è la prima volta) della norma di cui all'articolo 105 del D.P.R. 11.7.80 n.382 che prevede l'adeguamento degli ordinamenti delle Accademie ed Istituti Militari a livello universitario alla disciplina della docenza universitaria, con conseguenti effetti nel conferimento degli incarichi, che viene attuato attraverso meri contratti di diritto privato.

In effetti tale situazione si presenta particolarmente

grave presso quegli Istituti, specialmente dell'Esercito. che non hanno un proprio ruolo organico di insegnanti, ma ciò postula la definizione di specifici provvedimenti legislativi, per i quali l'Amministrazione ha più volte assunto l'iniziativa.

(10) Rifornimento idrico isole minori (pag.322)

Per quanto attiene al rifornimento idrico alle isole minori, la Corte sottolinea che l'Amministrazione, per insufficienza dei propri mezzi navali, ha dovuto ricorrere, anche nel 1990, alla stipulazione di contratti con armatori privati, la cui spesa si è aggirata intorno ai 44 miliardi (capitolo 1109), ritenuta però insufficiente a giudizio della Amministrazione. Viene, però, soggiunto che, con legge 19.3.1990 n.51, è stata autorizzata una maggiore spesa di 35 miliardi per l'acquisizione di nuove navi cisterna.

La questione anche qui si pone in termini di estrema chiarezza (come si è posta in passato per le servitù militari), nel senso che l'Amministrazione militare è senz'altro disponibile (e non potrebbe essere diversamente) a svolgere funzioni di intervento sociale, ma a condizione che vengano offerti i necessari mezzi finanziari per provvedervi, non potendo assumere all'esterno, e soprattutto nei confronti dell'opinione pubblica, imputabilità proprie per essere, ma solo per disposizione di legge, l'erogatore di un tal genere di servizi sociali.

(11) Trasferimento competenze all'Azienda Assistenza al Volo (pag.322)

In relazione al noto problema del trasferimento delle attività gestite dall'A.M. all'Azienda Autonoma per l'Assistenza al Volo, la Corte non pone rilievi, limitandosi solo a dare atto che nel 1990 sono stati emanati alcuni provvedimenti concernenti il trasferimento all'Azienda di impianti e strutture del servizio meteorologico, rammentando ad un tempo che il termine utile per tali trasferimenti è stato da ultimo fissato nel 30.6.1991 dall'articolo 25 della legge 31.5.1990 n.128.

B) PROBLEMATICHE FINANZIARIE E DI PROGRAMMAZIONE

(1) Valutazioni sulla consistenza delle spese militari (pag.303)

Per quanto attiene al budget finanziario relativo al 1990, l'Organo di Controllo evidenzia quel che è a chiunque noto, che esso è percentualmente crescente nelle spese di personale (+12,9%), cui di converso corrisponde un decremento delle spese applicate alla categoria "acquisto beni e servizi": anzi, la percentuale delle spese relative all'ammodernamento è diminuita del 2,7%. Ma - soggiunge la Corte - ancor maggior decremento di queste ultime spese si registra per l'esercizio in corso, (-18,3%).

In effetti la percentuale è elevata, ma essa trova la sua giustificazione nel fatto che nel 1990 si è attuato il rinnovo contrattuale sia del personale militare, (legge 8.8.90 n. 231), sia di quello civile (DPR 17.1.1990, n.44) per cui hanno gravato sul bilancio militare circa 1000 miliardi per far fronte al pagamento delle competenze arretrate dovute al suddetto personale militare e civile: diversamente la percentuale sarebbe risultata sicuramente inferiore e comunque non superiore al valore di incremento derivante dagli automatismi stipendiali maturati per il medesimo anno.

Il decremento delle spese applicate all'ammodernamento è in effetti elevato: anzi sembrerebbe rivolto a compensare l'incremento stesso delle spese di personale, tanto da far insorgere il dubbio che, già in sede di impostazione di bilancio di tale esercizio, sia stata assunta di fatto la determinazione di porre a carico della difesa l'onere del nuovo contratto.

La Corte sottolinea ancora come parimenti decrescente - il che è altrettanto noto - sia l'incidenza della spesa militare sul P.I.L. che, attestandosi sull'1,7% - 1,8%, è inferiore alla media europea. E ciò - soggiunge - nonostante che il documento di programmazione economico-finanziaria presentato per il prossimo triennio, affermi l'esigenza di una riconsiderazione "in relazione alle esperienze maturate nella partecipazione al conflitto del Golfo Persico".

Quanto sopra - e ciò va detto a conferma dell'osservazione mossa dalla Corte dei Conti - è stato rilevato da più parti e forma oggetto di ampio dibattito sia in sede governativa che parlamentare, tanto più che, come evidenzia lo stesso Alto Consesso, è da dubitare che possa, nel prossimo futuro, accentuarsi ulteriormente il

ridimensionamento delle esigenze del comparto difesa.

A ben vedere, gli indicatori della contabilità nazionale offrono valori sempre più decrescenti (2% nel 1987, 1,9% nel 1988 e 1989, 1,8% nel 1990 e 1.7% nel 1991).

Cionondimeno, non sembra che a tali valori debba attribuirsi un significato determinante, in quanto nel bilancio militare sono talvolta presenti poste occasionali che ne incrementano il budget, come è avvenuto nel 1990 per gli effetti del rinnovo contrattuale dei dipendenti civili e militari della difesa, la cui entità, pari a circa 1000 mld., ha riguardato pure le poste per arretrati relativi agli anni precedenti.

Quel che invece dovrebbe assumere rilevanza, quale misuratore delle spese militari, è il rapporto tra le spese per l'acquisto di beni e servizi e l'entità complessiva dello stesso bilancio militare: tale rapporto, in questi ultimi anni, è venuto via via decrescendo (52,28% nel 1987, 47,99% nel 1988 e 1989, 44,32% nel 1990).

(2) Valutazioni sulla gestione del bilancio (pagg.307-308-309)

Come sempre, vengono commentati i risultati di gestione. Per tale riguardo, la Corte sottolinea come le spese strettamente attinenti al Dicastero siano proporzionalmente diminuite rispetto agli oneri per la sicurezza pubblica (Arma dei Carabinieri), che invece tendono ad incrementarsi.

E' pure evidenziato l'incremento delle spese gestite in sede periferica, la cui entità è ora pari al 63.5% rispetto al 61% del 1988, ma al riguardo è da controdedurre che ciò è dovuto essenzialmente al decremento delle spese rivolte al rinnovamento, gestite, per loro natura, dagli Organi Centrali, e tanto porta a far sì che il medesimo budget periferico, i cui oneri sono incomprimibili, venga ad assumere prevalenza rispetto a quello gestito dall'area centrale.

(3) Gestioni fuori bilancio (pag.309)

La Corte, nell'evidenziare il significato e l'entità delle gestioni fuori bilancio in ambito militare, auspica una tempestiva definizione legislativa della materia, che tenga conto anche degli obblighi dell'Ammini-

strazione avuto riguardo all'organizzazione dei servizi nei quali le gestioni stesse trovano espressione.

Si tratta, come è noto, delle attività di protezione sociale che, pur rientrando nelle funzioni proprie della stessa Amministrazione militare, debbono essere necessariamente gestite fuori bilancio (spacci, circoli, buvetterie), non prestandosi lo stesso bilancio dello Stato ad accogliere gestioni di tal genere.

Cionondimeno è in atto una disposizione legislativa (legge 20.5.1991, n.158) che prevede la soppressione di tutte le gestioni fuori bilancio entro il 30.11.1991, termine prolungato con D.L. 1.10.1991, n.307 al 31.12.1992: ma è pure presente un'altra iniziativa legislativa (d.d.l. n.2884) che conferirà alle stesse gestioni un nuovo assetto giuridico, confermando, da una parte, la natura pubblica delle funzioni di protezione sociale e prevedendo, dall'altra, la loro gestione su base più privatistica.

(4) Controllo parlamentare della spesa militare(pag.310)

Per quanto attiene agli aspetti della programmazione, la Corte, dopo aver evidenziato che il bilancio militare è costruito secondo una metodologia contabile che, per essere comune a tutti i Dicasteri, si è dimostrata inadeguata per l'esercizio di un efficace controllo parlamentare, soggiunge che tale carenza è stata superata dalla legge 4.10.1988 n.436, in forza della quale il corredo documentale che deve accompagnare il progetto annuale di bilancio costituisce un notevole ausilio all'illustrazione delle principali poste in cui esso si articola, appalesandosi particolarmente utile per quei capitoli, di generica denominazione e di consistente dotazione, che riguardano le spese di ammodernamento di ciascuna Forza Armata (4011, 4031, 4051).

Nel contempo la Corte suggerisce — e la problematica stessa verrà, al riguardo, attentamente esaminata —, che anche i programmi di ricerca e gli studi di fattibilità, per i quali non è prevista da altre norme legislative l'acquisizione del parere delle Commissioni Parlamentari, siano parimenti soggetti al sindacato parlamentare, tenuto conto della propedeuticità degli studi (per la successiva fase di realizzazione), dell'elevata onerosità che essi comportano e della possibilità di un ritiro dai relativi programmi di cooperazione internazionale (come è avvenuto per la fregata NFR-90), dopo il pagamento di ingenti somme.

C) COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Riflessioni su alcuni programmi (pag.311)

La Corte dei Conti non muove censure di sorta, giacchè dopo aver accennato ai vari programmi di cooperazione internazionale, posti in essere al fine di adottare una certa interoperabilità aderente agli standard definiti in ambito NATO, si limita solo a soffermarsi su taluni programmi, quali lo SKYGUARD ASPIDE, i velivoli a decollo verticale TAV-8B e relativo radar, l'accordo FSAF per la realizzazione di una famiglia di sistemi missilistici superficie-aria, il programma in ambito IEPG relativo allo studio su un sistema missilistico MEDIUM-SAM ed il programma SIDEWINDER, per il quale sono stati versati 60,7 mld. all'Agenzia NAMSO.

Fa, comunque, rilevare, pur senza imputare alcuna responsabilità alla Difesa - le cui ristrettezze di bilancio sono ben note per aver inciso proprio sul settore dell'ammodernamento -, che, avuto riguardo alla partecipazione al programma MRCA, i versamenti eseguiti sono stati inferiori (rispettivamente di 47 mld.e 76 mld. per le attività di supporto e per quelle di sviluppo e produzione) rispetto a quelli dovuti.

Parimenti, avuto riguardo al programma EFA, la cui spesa è ammontata a 328 mld. (più 6,2 mld. per spese amministrative), si sono verificati, per ragioni di cassa, notevoli ritardi nei pagamenti alla NEFMA rispetto alle scadenze previste.

D) PROBLEMATICHE DEL PERSONALE

I. PERSONALE MILITARE

(1) Lavoro straordinario (pag.323)

La Corte dei Conti, nel commentare la norma che ha istituito il compenso per lavoro straordinario al personale militare, e il successivo decreto attuativo, sottolinea che, per il reperimento della necessaria copertura (228 miliardi), la legge ha direttamente attuato per il 1990 e per gli anni seguenti una corrispondente riduzione nei capitoli delle spese di ammodernamento delle tre FF.AA..

In effetti, a ben vedere, deve ritenersi procedimento improprio quello di reperire i mezzi di copertura dei

provvedimenti legislativi che comportano nuove o maggiori spese, attingendo le risorse necessarie dai capitoli di spesa appartenenti alla categoria IV "Acquisto di beni e servizi", i cui stanziamenti sono in definitiva rivolti a ridistribuire il reddito nazionale attraverso le commesse pubbliche.

Nella fattispecie, poi, vertendosi in un settore di spesa già in sofferenza, in quanto gli stanziamenti per il rinnovamento dei mezzi militari risultavano già ridotti in sede di impostazione di bilancio, l'operazione ha toccato quel che in termini aziendali è definito il capitale di impresa.

Tanto mostra come una siffatta operazione finanziaria si sia svolta in stato di mera necessità e in un certo senso "prohibente domino", non potendosi, in tale circostanza, trarre il finanziamento da alcun altra fonte finanziaria indisponibile al momento.

(2) Violazione del divieto di incremento degli organici (pag.324)

Viene anche evidenziato che il divieto di ampliamento sia degli organici sia dei numeri massimi, previsto dalla legge 8.8.1990 n.231 (art.10 - punto 4), è stato disatteso dalla successiva legge n.404 del 27 dicembre dello stesso anno, che, prorogando fino a tutto il 1992 il sistema delle promozioni soprannumerarie (addirittura aumentandole per alcuni ruoli), nonchè elevando i limiti di età per il pensionamento degli ufficiali, ha vanificato la finalità di contenere il numero dei militari in servizio a fronte dei maggiori oneri previsti dalla stessa legge n.231/90.

In effetti il problema, così come è evidenziato, induce alle stesse considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, ma, visto in termini più globali, si riconduce a quella sorta di "moto perpetuo" indotto dalla carenza di una legge di avanzamento organica: oggi, infatti, attuato un rimedio per sanare una certa situazione di stato giuridico o di avanzamento, sorgono altre situazioni di disparità e, di qui, la rincorsa tra loro dei provvedimenti legislativi: ed è quanto la Corte dei conti riconosce, commentando i contenuti della legge 27.12.1990 n.404 (vedasi successivo para 3).

(3) Le problematiche sull'avanzamento degli ufficiali (pag.325)

Avuto riguardo alle problematiche inerenti all'avanzamento degli Ufficiali, la Corte dei Conti evidenzia quel che viene da sempre evidenziato anche in sede ministeriale, e cioè che si è ancora protratta l'attesa di una legge organica che, nell'attuale momento, è di grande interesse per i futuri assetti delle FF.AA., mentre con la legge 27.12.1990, n.404, come di frequente si sta verificando negli ultimi anni, è stato emanato un provvedimento di natura contingente con una serie di interventi privi di un definito ordine sistematico.

Le conseguenze di tale "modus operandi" sono state evidenziate al precedente para (2).

(4) Deficienze organiche nei gradi bassi (pagg.325-326-330)

La relazione evidenzia anche che alle eccedenze nei gradi dirigenziali e di Ten.Col. (pari a 730 unità per l'E.I. 248 unità per la M.M. 906 unità per l'A.M.) corrisponde una significativa deficienza organica nei gradi inferiori che per l'E.I. è pari a 5.296 unità, per la M.M. a 550, per l'A.M., a 2.907.

Per quanto riguarda la deficienza organica nei gradi inferiori, che tocca tutte le FF.AA., va fatto presente che la problematica non è di facile soluzione, in quanto legata soprattutto al gettito dei concorsi e agli esodi dovuti alle cosiddette "crisi di vocazione", se non addirittura alla competitività di altri comparti lavorativi, diversi da quelli militari.

Relativamente, poi, alle eccedenze nei gradi dirigenziali, va subito chiarito che, se tale è la situazione nell'apparenza, diversa si mostra se esaminata negli aspetti della conformità con l'ordinamento vigente, giacchè le eccedenze stesse trovano il loro presupposto giuridico nelle medesime leggi di stato giuridico, tanto è che i provvedimenti di promozione risultano essere stati tutti ritualmente controllati dalla stessa Corte dei Conti con la corrispondente ammissione al visto per la registrazione.

Infatti, se in effetti le consistenze degli organici sono quelle indicate dalla Corte dei Conti in allegato alla relazione medesima, va pure chiarito che le posizioni soprannumerarie di eccedenza che emergono dal documento non sono "contra legem", perchè discendono dai ritmi fissati dalle stesse leggi di avanzamento: in definitiva, per voler esemplificare, queste posizioni

soprannumerarie danno vita ad una sorta di ruolo aggiuntivo ad esaurimento, formato per lo più da soggetti posti in posizione di "a disposizione" e che vi permangono sino al limite di età o al collocamento in posizione di aspettativa per riduzione di quadri.

Comunque, le consistenze dei gradi apicali (quindi dei Generali di Corpo d'Armata, e Ammiragli e Generali di Squadra), pur se apparentemente significative, comprendendo anche i soggetti in eccedenza, non superano il valore del 3% della consistenza dei gradi dirigenziali di provenienza, valore sicuramente inferiore a quello dei numerosi comparti del pubblico impiego, laddove i gradi di vertice (Prefetti o Direttori Generali) risultano percentualmente più rilevanti.

(5) La situazione organica dei sottufficiali (pag.326)

Per quanto riguarda i sottufficiali - e qui valgono ancora le considerazioni già espresse per quanto discende dalle cosiddette crisi di vocazione -, ne viene evidenziata ugualmente la situazione deficitaria rispetto agli organici previsti dalla legge n.212/1983, che è così riassunta: per l'E.I. 676 unità, a fronte di un organico di 27.700; per la M.M. 1.518, a fronte di 16.090 unità; per l'A.M. 4.387, a fronte di 33.844 unità e per l'Arma dei C.C. 1.282, a fronte di 25.200: carenze, in parte, coperte con i richiami in servizio di personale in congedo, pari a 545 unità per l'E.I. 182 per la M.M., 850 per l'A.M. e 781 per l'Arma.

(6) Leva prolungata (pag.320-321)

La Corte dei Conti evidenzia che nel 1990 non ha potuto avere attuazione l'assunzione del personale di leva congedato senza demerito al termine della leva prolungata, perchè non si sono ancora determinate le dotazioni delle qualifiche professionali del personale e la corrispondenza tra quelle militari e quelle civili.

Problema, questo - va soggiunto - di non facile soluzione, per il quale in ambito ministeriale sono in atto iniziative volte a superare ogni ostacolo per dare puntuale rispetto alla surrichiamata normativa.

II. PERSONALE CIVILE

(1) La "mobilità" del personale civile (pag.320)

Avuto riguardo all'istituto della cosiddetta "mobilità", la Corte ne riconosce la mancata attuazione, per la complessità degli adempimenti occorrenti per il reperimento del suddetto personale, ed, in effetti, - va soggiunto - tale è la situazione: che, nel concreto, evidenzia che per la categoria impiegatizia, a fronte di una disponibilità di 9.000 posti, le domande presentate son state 400, di cui realmente accoglibili 75.

Diversa e più favorevole è la situazione del personale operaio, laddove le domande pervenute sono state 3.619, per lo più prodotte dal personale già in servizio presso le FF.SS., potenzialmente idonee a coprire metà dei posti disponibili.

Nel dare assicurazione che, per quanto è nelle possibilità della Difesa, si porranno in essere tutte le iniziative utili per accelerare la definizione delle pratiche, deve nondimeno evidenziarsi che i lamentati ritardi, così come del resto emerge, non sono imputabili al Ministero della Difesa.

(2) Consistenza organica e deficienze nei ruoli (pag.328)

Avuto riguardo alle dotazione organiche del personale impiegatizio, a fronte di un organico di 24.565 unità, le presenze sono risultate pari a 11.853 con una carenza di 12.712 unità. Mentre per il personale operaio, a fronte di una dotazione organica di 47.197 unità, sono risultate presenti 40.871 unità, con vacanze complessive di 6.326 unità. Nell'insieme, il personale civile che alla fine del 1989 era pari a 53.752 unità, si è ridotto alla fine del 1990 a 52.724, con circa 1000 unità in meno.

In effetti tale è la problematica, ma essa va esaminata anche nel quadro dell'auspicata ristrutturazione degli arsenali e stabilimenti di lavoro, cui la Corte ha parimenti fatto cenno (vedasi precedente para A.3).

(3) Personale dirigenziale (pag.327)

Per quanto attiene al personale dirigenziale, alla data

del 31.12.1990, a fronte di una dotazione organica di 243 unità. Le unità presenti risultavano essere 198 e, per di più, nei concorsi di accesso alla dirigenza si sono verificati consistenti ritardi nelle nomine, dovuti tra l'altro, a difficoltà incontrate dalle commissioni nella valutazione dei titoli; ritardi che, da parte ministeriale, nei limiti del possibile, si cercherà di evitare per il futuro.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PAGINA BIANCA

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Al riguardo la Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, interessata in proposito, ha comunicato di aver provveduto nel corso del secondo semestre 1990 ad impegnare le spese per tutte le somme stanziate sui capitoli di "spese correnti" a carico dei fondi assegnati con la legge 752/86, limitatamente a quelli da impegnare per le azioni previste alla lettera f), comma 2 dell'art.4 della legge stesa.

La cennata Direzione ha evidenziato, tuttavia, che le complesse procedure previste nella citata legge hanno reso disponibili detti fondi soltanto nel secondo semestre del 1990 (D.M. del Tesoro n.140469 del 29.5.1990 registrato alla Corte dei Conti il 16.6.1990 reg. n.20 fl. n.310).

DIREZIONE GENERALE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

La relazione citata non sembra apportare innovazioni riguardo la riclassificazione della spesa di questo Ministero, ed in special modo dei fondi recati dalla legge 752/86. Infatti il documento della Corte dei Conti riprende puntualmente la struttura utilizzata da alcuni anni da questa Amministrazione per l'annuale relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 752/86.

Si fa notare che la Corte, nell'identificare le disponibilità di fondi recati dalla citata legge 752/86, pare utilizzare la definizione di residui in modo da comprendervi sia i residui di stanziamento che le somme impegnate ma non pagate.

Il M.A.F., nel rendicontare al Parlamento la spesa della legge 752/86, ha invece utilizzato la definizione di residui per i soli residui di stanziamento: tale metodo appare molto più corretto nel valutare la capacità operativa dell'amministrazione, dato che la maggior parte dei fondi recati dalla legge 752/86 sono in conto capitale e riguardano azioni di durata pluriennale.

Questa osservazione giustifica il perchè dell'ammontare elevato di residui per azioni quali la ricerca e la cooperazione; per tali interventi il flusso di cassa non può che avere durata poliennale, ma non per questo si deve parlare di inefficienza amministrativa e di mancato utilizzo delle risorse.

A giustificazione dell'ammontare di residui di stanziamento, la Corte dei Conti non si sofferma sul fatto che la legge 752/86 è praticamente partita nel 1987, avendo avuto questa Amministrazione a disposizione i fondi 1986 a metà dicembre. La diretta conseguenza è stata lo slittamento di un'annualità della legge, con la formazione di residui. L'operatività annuale del MAF comunque, così come illustrato dalle relazioni trasmesse al CIPE ed al Parlamento, è stata pari a quasi l'intero stanziamento di competenza ripartito dal CIPE, a conferma che la formazione di residui di stanziamento è da addebitarsi fondamentalmente al ritardo con cui è partita la legge.

Riguardo la cooperazione agricola, uno dei maggiori settori di spesa tra le azioni di competenza del Ministero, nella relazione della Corte si richiama il principio informativo della legge 752/86, ispirato al potenziamento selettivo delle cooperative anche attraverso la capitalizzazione e si rileva però anche che tale disposizione, contenuta nell'art. 7, non ha ricevuto completa attuazione specie riguardo l'istituzione di un apposito fondo di rotazione.

A tale proposito pur ammessa la mancata istituzione di detto fondo, dovuta ad un insieme di complessi motivi, si evidenzia che la necessità di capitalizzare adeguatamente le cooperative in discorso è stata attuata, seppure per altra via, stabilendo con circolare n.236 del 20.4.1990 la necessaria significativa compartecipazione dei soci agli investimenti, e la possibile compartecipazione dei medesimi anche alle spese di gestione. In tal guisa si è sicuramente inciso positivamente sulla qualificazione della spesa.

La relazione della Corte dei Conti, come esempio dei difficili rapporti tra l'Amministrazione centrale e le Regioni, cita soprattutto il mancato adeguamento dei parametri di riparto dei fondi dell'articolo 3 della legge 752/86: Si evidenzia che questo Ministero ha più volte sottoposto ai responsabili politici regionali proposte di adeguamento di tali parametri (essi sono derivati da quelli della legge 984/77), tuttavia tra le Regioni è sempre mancato l'accordo politico per tale modifica.

Quanto alla mancata adozione da parte di alcune regioni di piani agricoli regionali, per favorire una maggiore programmaticità degli interventi il MAF ha previsto nel d.d.l. per la nuova legge pluriennale (A.S. 2428) misure sanzionatorie per gli enti inadempienti.

Circa la predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 752/86 per l'anno 1989, tale relazione è stata trasmessa al Ministero del Bilancio il 22 giugno 1991. Il ritardo è da attribuirsi esclusivamente al tardivo invio da parte delle Regioni dei dati riguardanti i fondi dell'articolo 3 della legge 752/86. Si fa presente tuttavia che a livello nazionale, Università comprese, non risultano esistere analisi dettagliate della spesa agricola regionale posteriori al 1989 proprio a causa della difficoltà di reperimento dei dati.

IL CAPO DI GABINETTO

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Al riguardo la Direzione generale degli affari generali e del personale, interessata in proposito, ha comunicato che per quanto attiene il punto 1 della Relazione (aspetti finanziari della gestione), è interessata solo da quanto riportato nella nota di fondo della pag.184. In essa si citano, il cap. 7003 (spese per l'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale), gestito dalla cennata Direzione generale negli anni dal 1985 al 1990, ed il cap. 7227 (spese per il potenziamentro del SIAN), gestito dalla Direzione generale della produzione agricola dal 1988.

In essa si riporta l'opinione che tali capitoli possano essere presi come esempio di "stratificazione nel tempo di voci similari di spesa".

A tale proposito, la suindicata Direzione generale ha rappresentato che il cap.7003 - istituito per l'attuazione dell'art.15 della legge 4.6.1984, n.194,

con una dotazione iniziale di lire 6 miliardi (L. 194/84) e con un supplemento di lire 8 miliardi (Legge finanziaria 1985) - ha operato per l'avvio del SIAN con iniziative quali:
- i preliminari studi di fattibilità del SIAN e di suoi sottosistemi (UCEA, IRSA, Applicazioni regionali);
- l'indagine sui dati microeconomici;
- l'avvio dell'automazione degli uffici periferici ASFD;
- l'avvio dell'automazione degli IRSA;
- elaborazioni urgenti (dati campagne vitivinicole 85/86 e 86/87);
- attività sperimentali di formazione del personale.

Dalla lettura delle attività finanziate, si comprende la loro coerenza con la denominazione del cap.7003 "Impianto di un sistema informativo agricolo nazionale" e la loro caratteristica di attività di studio, indagine preliminare, sperimentazione, elaborazioni urgenti e avvio del sistema informativo ministeriale.

Invece, la concreta e quotidiana gestione del SIAN, in tutti i suoi aspetti e sottosistemi è divenuta dal 1987 competenza della Direzione generale della produzione agricola, che con l'apposito cap.7227, ha finanziato dapprima il sistema gestionale centrale, la Rete Agrometeorologica Nazionale e, in seguito, ulteriori attività.

Quindi, può concludersi che, con i cap.7003 e 7227, non c'è stata sovrapposizione, ma realizzazioni

di attività (avvio e gestione del SIAN) in sequenza temporale.

Altro punto della Relazione riguardante materia di competenza della Direzione generale degli affari generali e del personale è il numero 4 (profili su ordinamento del settore e problemi organizzativi).

La cennata Direzione concorda con l'osservazione (pag.203) che "il modulo organizzativo (ministeriale) resta ancora sostanzialmente quello legato al vecchio schema dell'amministrazione diretta" e con la necessità di creare "strutture operative in grado di svolgere in modo efficace funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e gestione della politica agricola comunitaria".

Una struttura ministeriale adeguata a tali compiti richiede:
a) un nuovo disegno organizzativo la cui realizzazione esula dalla specifica competenza di tale Direzione generale;
b) nuove figure professionali. A questo riguardo la medesima Direzione ha, a suo tempo, proposto ed ha poi ricevuto l'approvazione per l'istituzione di idonei profili professionali che si citano a titolo esemplificativo:

- analista e collaboratore economico finanziario;
- analista di organizzazione;
- funzionario e collaboratore statistico;

per problemi di economia, finanza, organizzazione e statistica;

- analista di sistema;
- analista di procedure;
- programmatore;

per la partecipazione diretta con proprio personale alla gestione del sistema informativo ministeriale.

Per la parte di competenza della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste si rappresenta che particolare importanza rivestono le considerazioni fatte dalla Corte sulla necessità di procedere all'assetto organizzativo valutando le difficoltà che il problema determina sia nella gestione giuridica che in quella amministrativa.

Significativa è la segnalazione fatta dalla Corte dei Conti sull'assestamento riferito ai risultati di gestione del bilancio dei capitoli che costituiscono la rubrica VII. Lo squilibrio del rapporto pagamenti - autorizzazioni di cassa si verifica abitualmente per alcune voci dell'esercizio corrente (soprattutto spese di vestiario), a causa delle complesse procedure sia nelle fasi antecedenti alla concretizzazione contrattuale, sia in quelle successive di definizione del provvedimento di liquidazione della spesa.

Si sottolinea comunque che l'aumento della massa dei residui ha valore transitorio, venendosi a determinare per allungamenti non sempre prevedibili nella definizione degli atti amministrativi occorrenti.

Si ritiene comunque che molte spese correnti della rubrica VII, quali quelle di ufficio, di vestia-

rio, acquisto ed esercizio automezzi, avranno in futuro progressivi aumenti, in quanto legate direttamente al costo di beni e materie prime.

Per quanto riguarda gli automezzi a disposizione del C.F.S. è necessario precisare che i relativi acquisti sono stati sempre effettuati per sopperire a reali esigenze di servizio per i compiti svolti dal Corpo Forestale dello Stato nella prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi e negli interventi di sorveglianza e gestione del patrimonio naturalistico nazionale.

Si segnala inoltre che al punto 3.6 (pag.201) della relazione medesima, dove viene analizzata l'utilizzazione dei fondi di cui al cap.4073, concernente le attività di studi, indagini e ricerche nel campo della produzione forestale, è indicato che nel 1990 sono state finanziate n.4 iniziative di studio e ricerca, mentre in effetti le iniziative programmate sono state n.34. Trattasi probabilmente di un mero errore di stampa.

Per quanto riguarda la parte relativa alla Gestione ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, non si hanno particolari osservazioni da fare.

L'Ispettorato centrale repressione frodi, interessato in merito alla parte di relazione che riguarda i settori di propria competenza, ha comunicato che la Corte dei Conti, premessa "la lecita aspettativa del consumatore circa adeguate garanzie dei prodotti e la

necessità di tutelare i produttori onesti nel comparto agro-alimentare, a fronte dell'aumento del quadro di diffusione delle frodi, in tutta la sua vasta gamma di manifestazioni", per il secondo anno consecutivo ha affermato che i dati esposti sono "l'indice di una sproporzione crescente tra la struttura del servizio e la rilevanza degli interessi che il settore stesso è chiamato a garantire".

Inoltre, con la relazione relativa al 1989 la Corte dei Conti evidenziava che l'organico dell'Ispettorato centrale registrava una carenza media di personale del 13,5%, elevatasi al 16,7% alla fine del 1990.

Ciò posto, si rappresenta di aver più volte segnalato come l'organico del personale risulti sottodimensionato in rapporto ai gravosi e delicati compiti demandati alla struttura. A tale carenza, tuttavia, non può che ovviarsi, in via definitiva, con una disposizione di legge che preveda l'ampliamento delle dotazioni organiche nei diversi profili professionali.

Sul piano più immediato si precisa che il citato Ispettorato non ha mancato di porre in essere ogni utile accorgimento per contenere la rilevata sproporzione tra la struttura del servizio e la tutela degli interessi collettivi al medesimo istituzionalmente demandata. Va, tuttavia, prontamente precisato che a fronte di iniziative di stretta competenza dell'Ispettorato medesimo, altre iniziative vanno ricondotte nella responsabilità di altri servizi, principalmente della Direzione generale degli affari generali e del per-

sonale.

A tal riguardo, il cennato Ispettorato ha più volte sollecitato l'adozione di tutte quelle misure idonee a consentire il completamento dell'organico del personale che di seguito si riassumono:

1) copertura dell'organico mediante concorsi pubblici da indire al più presto e da espletarsi mediante la procedura speciale prevista dall'art.12, comma 3, 4 e 5 della legge 7.8.1986 n.462;
2) chiamata degli idonei dalle graduatorie, ancora non scadute, dei concorsi in precedenza espletati;
3) copertura dei posti della III e IV qualifica funzionale mediante chiamata diretta come previsto dalla vigente legislazione;
4) sollecita chiamata in servizio del personale appartenente a categorie protette a copertura di tutti i posti disponibili;
5) esame delle istanze di passaggio nell'organico del Servizio repressione frodi di personale appartenente ad altri ruoli;
6) esame delle istanze di riassunzione in servizio;
7) definizione delle domande di trasferimento.

Dette iniziative potrebbero essere integrate da una riconsiderazione della composizione della rappresentanza amministrativa in seno alla contrattazione decentrata per far si che, d'intesa con le organizzazioni sindacali, possano essere raggiunti accordi che, nel rispetto delle giuste aspettative del personale, si contemperino con la difesa degli interessi pubblici che l'Ispettorato centrale è chiamato a tutelare.

Venendo, infine, alle iniziative di stretta competenza, il cennato Ispettorato ha precisato che, nell'ambito delle flessibilità consentite dalla struttura sono state adottate misure volte a supplire a situazioni di carenza, non risolvibili diversamente con immediatezza.

Si intende qui fare riferimento ad un razionale impiego dei Nuclei operativi centrali (N.O.C.) per quanto attiene alle visite ispettive, disponendone l'accentuazione della presenza in aree ritenute maggiormente a rischio, ovvero nelle circoscrizioni i cui Uffici, per carenza di organico, ponevano l'esigenza di un più efficace controllo.

Sono poi state attuate misure, queste ultime comuni ai settori ispettivo, amministrativo e di laboratorio di analisi, attraverso le quali si è disposto il temporaneo invio in missione di personale da una ad altra circoscrizione territoriale.

Nè va dimenticato, soprattutto per il settore analitico, la concentrazione di analisi in alcuni laboratori di Uffici periferici che, pur nella carenza generalizzata di personale, erano in grado di supportare un maggior carico di lavoro.

Da ultimo, non appare superfluo segnalare che il mancato riconoscimento economico per la specificità delle funzioni svolte (ordine del giorno votato all'unanimità dalla Camera dei Deputati il 23.10.1987) ha contribuito ad accelerare l'esodo di molte unità dell'organico dell'Ispettorato centrale verso i ruoli della stessa o di altre Amministrazioni.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

PAGINA BIANCA

GABINETTO DEL MINISTRO

In proposito si comunica che la gestione del bilancio di questo Dicastero non ha subito rilievi significativi se non nei punti in cui la Corte rileva che, da un lato, anche nel 1990 continua il fenomeno della creazione di nuove commissioni di esperti e del rinnovo di quelle esistenti, oltre all'affidamento di incarichi e alla stipula di convenzioni di studio a soggetti esterni, e dall'altro che va limitata l'utilizzazione, sia pure nella forma del comando prevista dall'ordinamento, di personale degli enti vigilati.

Al riguardo è da precisare che la necessità di ricorrere alle commissioni e agli incarichi è dettata, dal punto di vista funzionale, dall'esigenza di approfondire sotto nuovi aspetti le tematiche attinenti i compiti istituzionali del Ministero, nonché di abbracciare problematiche inerenti nuove funzioni attribuite all'amministrazione (come ad esempio le questioni relative all'antitrust, scaturenti dal recente regolamento comunitario sul controllo delle concentrazioni e dal varo della normativa nazionale in materia).

Il ricorso a tale forma di collaborazione, nonché all'utilizzo di personale comandato, dal punto di vista organizzativo è determinato dalla nota inadeguatezza degli organici (come anche rilevato dalla Corte dei Conti), ragione per la quale i funzionari ministeriali non potrebbero dedicarsi a compiti di studio e di approfondimento se non a detrimento dell'ordinaria attività amministrativa.

E' comunque da sottolineare che tale fenomeno è circoscritto e non assume connotati sistematici, tanto è vero, ad esempio, che le Commissioni di studio istituite nel 1991 sono state tre, varate per esigenze del tutto specifiche e puntuali in quanto finalizzate a formulare proposte per l'emanazione dei regolamenti applicativi delle leggi nn.9 e 10/1991, di attuazione del nuovo Piano Energetico nazionale.

Per converso le Commissioni istituite in precedenza e che hanno proseguito i lavori nel 1991 sono state due.

Peraltro la stessa Corte dei Conti, in tema di organizzazione del Ministero correlata anche all'attuazione della legge n. 241/90 concernente i procedimenti amministrativi, ha rilevato che l'esame delle varie procedure ha messo in evidenza "l'esigenza di procedere ad un'ampia informatizzazione dei servizi anche in considerazione della carenza di personale in servizio che depotenzia quelli che sono gli organici previsti".

Tale raccomandazione, purtroppo, non potrà essere accolta in quanto nella tabella A allegata alla legge finanziaria 1992 non è previsto uno stanziamento per tale finalità, così come era stato richiesto.

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

PAGINA BIANCA

Con riferimento alla relazione suindicata appare di rilevante importanza il riconoscimento, fatto dalla Corte, in ordine all'esigenza di adeguamento delle funzioni del Ministero in rapporto all'evolversi delle relazioni politico-economiche internazionali.

Egualmente positivo l'avviso espresso sulla necessità di realizzare un forte sistema di coordinamento, tra le Amministrazioni che hanno potere decisionale in materia di politica economica internazionale, con una presenza incisiva del Ministero del Commercio con l'Estero, cui occorrerebbe far seguire rapidamente idonee iniziative e conseguenti provvedimenti.

Si prende atto della necessità indicata nella relazione, di dover procedere alla riorganizzazione della struttura organica del Ministero sia per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi che per quanto riguarda il rapporto della consistenza fra il personale appartenente alla ex carriera esecutiva e quello appartenente alla ex carriera di concetto.

Tra l'altro, l'opzione esercitata da ben 177 dipendenti I.C.E., sulla base della legge 106/89, che hanno scelto di passare in un ruolo ad esaurimento presso il Ministero, appare suscettibile di determinare ulteriori squilibri, che andranno esaminati e risolti, allorquando l'operazione di passaggio sarà conclusa.

Per quanto concerne l'ultimo periodo del cap. 3/1 della relazione della Corte dei conti, sembra opportuno sottolineare lo spazio limitato riservato all'attività di intervento del Ministero nelle istanze internazionali (CEE, GATT, OCSE, UNCTAD, ECE, Accordi prodotti di base, ecc.). Le attività svolte in tali organismi, investono, infatti competenze precipue del Ministero ma gli interventi sono fortemente condizionati dalla inadeguatezza dei mezzi finanziari posti a nostra disposizione.

In rapporto alle prospettive per il 1992, data la profonda evoluzione della situazione economica internazionale e le trasformazioni in atto (v. Paesi dell'Europa centro-orientale), l'attività nei predetti organismi è sicuramente chiamata ad intensificarsi, per cui si faranno maggiormente sentire le difficoltà per il nostro Ministero di assicurare un'adeguata partecipazione .

Infine si segnalano le seguenti precisazioni:

1) quanto alla situazione pregressa relativa ai rendiconti degli Uffici ICE all'estero (fine pag. 283 - inizio pag. 284), si fa presente che nello scorso luglio si è proceduto anche al saldo dei fondi relativi al 1984, a seguito dell'avvenuta assegnazione, da parte del Tesoro, dei fondi stessi (che nel frattempo erano divenuti perenti agli effetti amministrativi);

2) circa i Comitati di coordinamento regionali (pag. 286), previsti dall'art. 6 dello Statuto dell'I.C.E. (la cui istituzione è stata avviata immediatamente dopo l'emanazione di detto Statuto), allo stato attuale ne risultano costituiti 14 e, a tal riguardo, si precisa che la non ancora avvenuta formazione dei restanti 6 è dipesa (e dipende) dal mancato invio da parte delle Regioni, nonostante vari solleciti, degli elementi di propria competenza. Naturalmente, sarà cura della scrivente continuare a porre il massimo impegno per la completa definizione della questione;

3) l'unificazione in un unico capitolo dei 2 originari contributi per il funzionamento dell'I.C.E. in Italia e all'estero (pag. 287) è avvenuta dal 1989, a seguito della legge di riforma dell'Istituto n. 106/89, e non dal 1990; quanto poi all'invio, alla Ragioneria Centrale, dei decreti relativi ai contributi per gli Uffici I.C.E. all'estero a tutto il 1987, si comunica che, successivamente, l'Amministrazione ha provveduto a dare corso anche al decreto relativo al 1988; pertanto, l'arretrato esistente in materia è stato definitivamente eliminato (salvo eventuali osservazioni che dovessero pervenire, da parte degli Organi di controllo, in sede di esame delle varie documentazioni di spesa). Resta ancora aperta soltanto la liquidazione di un residuo di credito inerente alla gestione degli Uffici ICE all'estero 1980, 81 e 82 (circa lit. 2.000.000.000), a fronte di documentazione contabile trasmessa dall'Istituto solo nel 1990, liquidazione per la quale è in corso specifico carteggio con il Ministero del Tesoro;

4) quanto poi alla questione (pag. 288) dei residui inerenti ai contributi a favore dei consorzi ex legge n. 83/89 (circa la cui efficacia finale la stessa Corte si esprime comunque in termini favorevoli), si fa presente che i tempi occorrenti per le liquidazioni ed i pagamenti di tali contributi dipendono dai numerosi e complessi adempimenti previsti dalla specifica normativa; peraltro, per ciò che riguarda in particolare il 1990, ulteriori complicazioni sono derivate

dall'entrata in vigore della legge n. 55/90, la quale - richiedendo l'esibizione della certificazione e dell'autodichiarazione "antimafia" sia per i responsabili dei consorzi, sia per i singoli consorziati - ha determinato ovviamente un allungamento dei tempi tecnici occorrenti per l'esame e la definizione delle singole pratiche;

5) circa il Fondo rotativo presso il Mediocredito Centrale (pag. 291), alcuni dati numerici indicati dalla Corte non sempre sembrano coincidere esattamente con quelli in possesso della Direzione Generale competente; trattasi comunque di differenze di trascurabile importanza e, quindi, tali da non incidere nella sostanza delle valutazioni complessive;

6) quanto, infine, alla organizzazione dei servizi (pag. 292), nel precisare che, con il DM 2/8/1989, è stata la D.G. Sviluppo Scambi a formare oggetto di una significativa ristrutturazione, che ha invece interessato in misura meno rilevante la D.G. Personale e AA.GG, si aggiunge che, da ultimo, tale Direzione Generale è pervenuta ad una nuova organizzazione delle proprie competenze con il D.M. 23/8/91.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA SANITÀ

PAGINA BIANCA

3.1. Attività degli organi consultivi

Nella Relazione viene affermato che "per il Consiglio Superiore di Sanità.....stentano ad individuarsi consistenti competenze che non risultino residuali a quelle attribuite al Consiglio Sanitario Nazionale" (cfr. anche 4.1. II capoverso).

In realtà, i due massimi organi sanitari (Consiglio Sanitario Nazionale e Consiglio Superiore di Sanità) si caratterizzano proprio per la peculiarità delle attribuzioni da ciascuno di essi esercitate: di consulenza e di proposta nei confronti del Governo per la determinazione delle linee generali della politica sanitaria nazionale quelle del Consiglio Sanitario Nazionale (art. 8 legge n.833/78); di consulenza tecnica del Ministro della Sanità quelle del Consiglio Superiore di Sanità (D.P.R. n. 256/1961 e art. 59 legge n. 833/78). Anche per quanto concerne la loro composizione, si osserva che nel Consiglio Sanitario Nazionale prevale il connotato politico-istituzionale, mentre nel Consiglio Superiore di Sanità prevale la componente tecnico-scientifica.

Nè va sottaciuto che nel corso dell'anno 1990 il Consiglio Superiore di Sanità ha emesso oltre 1.000 pareri tecnici, fra i quali meritano specifica menzione quelli relativi alla vaccinazione antiepatite B, alla vaccinazione antimorbillo-parotite e rosolia, alla revisione delle modalità di notifica delle malattie infettive, ai problemi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile nella città di Na-

poli, alla potabilizzazione delle acque, alle scuole universitarie dirette a fini speciali, all'aggiornamento della circolare n. 65 sull'impiego del gas tossico ossido di etilene per quanto attiene all'esposizione dei lavoratori, ai protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale a tutela della maternità responsabile e per le donne in stato di gravidanza, ai prelievi e trapianti d'organo, alle specialità medicinali a base di gangliosidi, alle specialità medicinali a base di ormone somatotropo di origine estrattiva, alle infezioni da HIV a seguito di trasfusione di sangue e somministrazione di emoderivati, alle quantità massime di residui negli alimenti di prodotti impiegati in agricoltura, alla encefalopatia spongiforme bovina, al controllo e al risanamento degli allevamenti dalla brucellosi.

3.2. La funzione programmatoria

Le cause dei ritardi evidenziati dalla Corte dei Conti nell'attivazione dei nuclei di vigilanza previsti dall'art.4, comma 2, della legge n.37/89 permangono nell'esercizio corrente e, qualora con la legge finanziaria attualmente in discussione al Parlamento, non si provveda ad incrementare lo stanziamento richiesto sul relativo cap.4205, si protrarranno anche nell'esercizio 1992. Il Ministero della Sanità, infatti, aveva chiesto in sede di assestamento Bilancio 1991 la variazione della denominazione del capitolo in "spese per la sistemazione logistica, la formazione, l'addestramento e l'impiego operativo del personale di vigilanza sulla gestione delle unità sanitarie locali e sull'attuazione del piano sanitario nazionale, ivi compresi i trattamenti di missione e i rimborsi agli enti di provenienza delle competenze spettanti al personale comandato", al fine di disporre dei necessari finanziamenti

sia per l'addestramento del personale di vigilanza, sia per la sua sistemazione logistica, essendo gli spazi a disposizione del Ministero assolutamente insufficienti. Per l'esercizio 1992 si è, invece, chiesto di aggiornare lo stanziamento a £ 11.700.000.000 sia per portare il personale di vigilanza a 90/100 unità (la predetta normativa autorizza l'utilizzazione di personale comandato fino ad un massimo di 250 unità), sia per acquisire in locazione i locali necessari per la sua sistemazione. L'aver confermato sinora lo stanziamento di £ 2.200.000.000 esclude ogni possibilità di potenziamento del nucleo in parola.

Quanto al collegamento a rete delle unità sanitarie locali con le Regioni ed il Ministero della Sanità, esso rappresenta lo strumento operativo che, rispetto al flusso informativo cartaceo, assicura una maggiore quantità nonchè una migliore qualità e tempestività nell'invio dei dati; tale collegamento è allo stato operante nella misura del 54%. Ciò, peraltro, non significa che le esigenze di programmazione, monitoraggio e controllo epidemiologico e finanziario debbano dipendere dal collegamento a rete, atteso che, nella fase intermedia, funziona regolarmente il flusso informativo cartaceo, sulla scorta dei cui dati il Servizio programmazione del Ministero della Sanità ha sinora provveduto alle competenti funzioni programmatorie, di monitoraggio e di controllo finanziario e gestionale delle unità sanitarie locali.

Per ciò che concerne l'attività relativa al piano pluriennale di investimenti in materia edilizia sanitaria di cui all'art.20, comma 2, della legge n.67/88 si è avuto un notevole impulso, rispetto alla situazione riscontrata nell'esercizio finanziario 1990. Alla data del 30.9.1991, infatti, su un totale di n.1421 proposte pervenute, ne sono state esaminate n.911, delle quali n.125 sono state approvate e n. 209 sono state approvate con prescrizioni (cfr. il prospetto riepilogativo della situazione alla data del 30.9.1991 - All.1).

3.3.2 - Lotta all'AIDS

Nella Relazione viene evidenziata l'identità di denominazione dei capitoli 2547 del Ministero della Sanità e 4550 dell'Istituto Superiore di Sanità, in cui risultano riportati i finanziamenti finalizzati alla lotta all'AIDS, adombrando la possibilità di commistione delle attività realizzate con i relativi stanziamenti. In effetti è stata assicurata una concreta differenziazione degli interventi attuati rispettivamente dal Ministero della Sanità e dall' Istituto Superiore di Sanità, corrispondenti ai fini istituzionali perseguiti dagli stessi nel settore in esame.

Come infatti si deduce dalla stessa elencazione della Corte dei Conti in ordine alle attività svolte in materia di AIDS, gli stanziamenti relativi al cap.2547 sono stati utilizzati soprattutto per la realizzazione di interventi volti direttamente a prevenire la diffusione dell'AIDS ed a potenziare le strutture pubbliche o private di assistenza ad ammalati di AIDS e patologie correlate, mentre gli stanziamenti relativi al cap. 4550 sono stati utilizzati soprattutto per il finanziamento delle attività di ricerca, di sorveglianza epidemiologica e di formazione nonchè per il funzionamento del Centro Operativo AIDS e della Commissione nazionale per la lotta all'AIDS.

Alla luce di tale differenziazione di interventi, questa Amministrazione sta valutando l'opportunità di procedere alla diversificazione anche della denominazione dei suddetti capitoli, così da permettere l'identificazione ab initio delle specifiche finalità cui i capitoli medesimi sono destinati, pur nell'ambito dell'obiettivo perseguito della lotta all'AIDS.

Quanto all'annotazione relativa alla voce 8 della menzionata elencazione, secondo cui, al momento della predispo-

sizione della relazione al Parlamento, i provvedimenti relativi alla concessione di contributi per complessivi 8 miliardi a quattro comunità terapeutiche erano ancora oggetto di attività istruttoria da parte della Corte dei Conti, si precisa che, in data 10 luglio 1991, i provvedimenti di cui trattasi sono stati regolarmenti ammessi a registrazione.

Circa infine il problema della demarcazione funzionale dei diversi organi collegiali operanti nel campo della lotta all'AIDS, si ritiene utile precisare che:

a) La Commissione nazionale per la lotta all'AIDS, prevista anche dalla legge n.135/1990 ed istituita con DM 9/1/1987, ha il compito di elaborare le linee programmatiche per il coordinamento degli interventi operativi in materia di AIDS ed infezioni da HIV.
Tra i numerosi documenti di indirizzo approvati nel corso degli anni dalla Commissione, particolare rilevanza riveste il programma pluriennale di interventi da realizzare a livello nazionale, che è stato recepito come parte integrante nel Piano Sanitario Nazionale.

Gli interventi contemplati dalla legge n.135/1990 hanno origine dalle analisi e valutazioni contenute nel piano predisposto dalla Commissione. Da rilevare che la citata legge demanda alla Commissione taluni compiti connessi con l'attuazione dei diversi interventi, in particolare nella materia della costruzione e ristrutturazione dei reparti ospedalieri per malattie infettive.

La Commissione costituisce, quindi, un organo consultivo di carattere tecnico-scientifico, a livello ministeriale, per lo studio, la programmazione, l'indirizzo ed il coordinamento degli interventi necessari per la lotta all'AIDS;

b) Il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, istituito dall'art.8 della legge 135/90, ha il compito di

coordinare gli interventi per l'attuazione del piano globale, a livello nazionale, di lotta all' AIDS, indicando le misure necessarie per attuare presso i singoli Ministeri gli interventi previsti dal progetto obiettivo del Piano Sanitario Nazionale approvato dal Parlamento ed ogni altra iniziativa proposta dal Ministero della Sanita nonchè le risorse finanziarie alle evoluzioni della epidemia da HIV. Pertanto, il Comitato risulta essere un organo di raccordo e coordinamento politico decisionale a livello di Governo;

c) La consulta per i problemi dell'AIDS, prevista dall'art.6 del D.M.8/1/1991 sulla ricostituzione per il biennio 1991/92 della Commissione nazionale per la lotta all'AIDS, risulta formata dai rappresentanti delle associazioni di volontariato ed organismi che operano per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, maggiormente rappresentativi a livello nazionale, allo scopo di fornire indicazioni al Ministero della Sanità ed alla Commissione nazionale per la lotta all'AIDS sulle esigenze e richieste dei soggetti ammalati di AIDS e dei sieropositivi.

Trattasi, quindi, di un organo consultivo a livello ministeriale.

3.5 Igiene pubblica e degli alimenti

Piuttosto riduttiva appare, nella Relazione, l'analisi operata in merito all'attività svolta nel settore di competenza dalla Direzione Generale per l'Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, incentrata sulla mera rilevazione dei compiti d'istituto a carattere rutinario.

Specifico rilievo si ritiene vada invece riservato all'intensa produzione di provvedimenti (in totale 33 - cfr. elenco - All.2) attinenti ai seguenti settori: presidi fitosanitari; derivati di origine animale; alimenti di origine vegetale; prevenzione e repressione delle frodi; nutrizione.

In particolare, nel settore dei presidi sanitari, una serie di decreti e circolari ha aggiornato i meccanismi per la registrazione, l'etichettatura e i residui nelle derrate alimentari in modo da portare la normativa italiana all'avanguardia in Europa. A livello della CEE, la Presidenza italiana ha consentito l'approvazione di due direttive ed ha, praticamente, portato a compimento una terza direttiva (quella sulla omologazione europea) che potrà essere ora agevolmente adottata con la Presidenza del Lussemburgo. Infine, si è anche praticamente ultimato il complesso iter del "quaderno di campagna".

Riguardo al settore degli alimenti di origine animale, molta attenzione è stata dedicata alle misure di prevenzione per contrastare la presenza di tossine patogene nei molluschi eduli lamellibranchi nonchè per adeguare le norme igienico-sanitarie nel campo della produzione e commercializzazione dei prodotti surgelati, oltrechè delle carni e del latte.

Nel settore degli alimenti di origine vegetale i provvedimenti assunti hanno riguardato l'impiego di sale alimentare nella pasta, la produzione di caffè decaffeinato e le modalità per contrastare l'uso di non idonee tecniche di frittura, spesso adottate nei pubblici esercizi.

Per quanto concerne gli additivi ed i contaminanti alimentari l'adeguamento delle norme vigenti in Italia alle direttive della CEE è stato efficacemente promosso con due provvedimenti relativi agli additivi chimici e ai materiali a contatto con alimenti.

Nell'ambito della campagna di Educazione Alimentare e di Informazione dei Consumatori sono stati pubblicati una serie di 8 opuscoli, un trattato a carattere divulgativo su "Teoria e pratica della sana alimentazione", un video e un libro per i ragazzi delle scuole medie. Particolare rilievo assume il fatto che alcune importanti iniziative sono state

realizzate senza costo per l'erario.

Infine, è stata svolta un'intensa attività sia a livello italiano che della CEE nel settore della nutrizione. In primo luogo è stata adottata una nuova disciplina concernente la produzione di sale addizionato di iodio per la profilassi del gozzo. Inoltre, il dinamismo della presidenza italiana della CEE ha consentito di adottare una risoluzione che dichiara l'anno 1994 come Anno Europeo per la Nutrizione nonchè una serie di importanti attività per l'educazione alimentare e l'informazione dei consumatori a livello europeo.

3.6. Medicina sociale

Nella Relazione si osserva che "nel settore della medicina sociale non è intervenuta, neppure nel 1990, l'approvazione dei nuovi regolamenti organici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico".

Al contrario, appare utile chiarire che fin dal 4 maggio 1990, con l'approvazione del regolamento organico relativo all'Istituto Neurologico "C.Besta" di Milano, il Ministero della Sanità ha ultimato la complessa attività connessa all'approvazione di tutti i regolamenti degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (cfr. elenco - All.3).

Quanto alla questione sollevata in ordine ai fondi per l'AIDS di cui al Capitolo 2547 del Ministero della Sanità, si rinvia alle considerazioni già esplicitate alle pagg. 4 e 5 della presente Relazione.

3.10 L'attività ispettiva

Giova sottolineare innanzitutto che il Servizio ispettivo centrale del Ministero della Sanità è costituito non già da una ripartizione organica che trae origine da

uno specifico provvedimento normativo, ma da un assetto funzionale previsto in via amministrativa, ai sensi del Decreto Ministeriale 31 luglio 1984.

Con ulteriore provvedimento ministeriale in data 8 novembre 1990 è stato stabilito che al Servizio ispettivo centrale competono le attribuzioni di vigilanza e d'ispezione in campo medico nei settori di competenza del Ministero della Sanità, in correlazione alla qualifica di "Ispettore Generale Medico Capo" contenuta nella Tabella IX, Quadro C, allegata alla D.P.R. 30 giugno 1972, n.748, e successive modifiche ed integrazioni.

Con lo stesso provvedimento in data 8 novembre 1990 è stato disposto, altresì, che il Servizio ispettivo centrale esercita le competenze previste dalla legge 7 agosto 1986, n.462, in materia di prevenzione e repressione delle frodi alimentari.

E' stata invece ricondotta nelle attribuzioni del Servizio centrale della programmazione sanitaria l'attività di accesso e d'ispezione presso gli Uffici delle Unità Sanitarie Locali, a termini dell'art.2, comma 6, della legge n.733/1984 e dall'art.4, comma 2, della legge n.37/1989.

Parimenti, è stata ricondotta nelle attribuzioni delle singole Direzioni generali ed Uffici centrali equiparati ogni altra funzione già attribuita al Servizio ispettivo centrale dal D.M. 31 luglio 1984, stante l'esigenza di pervenire ad un più omogeneo trattamento delle competenze svolte dalle Direzioni Generali.

D'altra parte, non appare fondata l'affermazione della Corte dei Conti secondo cui le singole Direzioni generali competenti per materia "non risultano provviste di adeguate strutture di personale ispettivo".

Invero, a fronte della carenza generale di personale lamentata dal Ministero della Sanità - come si evince dalle

considerazioni svolte nelle pag.12 e seguenti della presente Relazione - anche il Servizio ispettivo centrale ha risentito di tale carenza, tanto che normalmente ha dovuto avvalersi, ai fini dell'espletamento delle ispezioni, di personale facente parte delle Direzioni generali competenti per materia, che, di volta in volta, veniva autorizzato ad esercitare le funzioni ispettive.

Nel tempo è emerso, quindi, che sarebbe stato più funzionale far rientrare parte delle funzioni ispettive nell'alveo delle competenze delle Direzioni generali, tenuto conto anche delle interconnessioni tra la funzione di controllo ispettivo ed i provvedimenti da adottare, rispetto ai quali la funzione ispettiva si pone come un antecedente logico dell'attività procedimentale.

Inoltre, risultava che vi era un notevole ritardo nell'espletamento delle ispezioni, specie nel settore dei servizi veterinari e nel settore afferente agli Alimenti e Nutrizione e che i tempi medi tra il conferimento dell'incarico e la presentazione della relazione ispettiva non erano confacenti alle esigenze connesse all'attività acquisitiva di conoscenze preordinate all'emanazione di ulteriori provvedimenti di carattere autorizzatorio, spesso aventi implicazioni di notevole rilievo economico.

Peraltro, il pieno esplicarsi delle competenze previste in capo al Servizio ispettivo centrale dalla legge n.462/1986 in materia di prevenzione e repressione delle frodi alimentari presuppone la conoscenza compiuta ed articolata dell'andamento del fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni alimentari, e ciò mediante l'istituzione presso il Servizio Informativo Sanitario del Ministero della Sanità - in corso di completa attuazione (cfr. pag.3 della presente Relazione) - di un centro di raccolta informatizzata dei risultati delle analisi effettuate dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi, dai laboratori del Servizio sanitario nazionale, da quelli degli Istituti zooprofilattici sperimentali, dai laboratori

chimici merceologici delle camere di commercio e dai laboratori di seconda istanza per la revisione delle analisi, ai sensi dell'art.8 della citata legge n.462/1986.

Va infine tenuto presente che il provvedimento concernente la rideterminazione degli ambiti funzionali del Servizio ispettivo centrale è intervenuto soltanto l'8 novembre 1990, sicchè appaiono eccessive le perplessità espresse in più parti della Relazione della Corte dei Conti riguardo ai risultati conseguiti nell'attività ispettiva nel corso di due mesi soltanto dell'anno 1990.

4. Organizzazione dei servizi e del personale

Nella Relazione, a più riprese, viene evidenziato il disarmonico modello organizzativo del Ministero della Sanità; il sovrapporsi di competenze tra Uffici Centrali; l'eterogeneità dei centri di spesa; l'inadeguatezza delle strutture nonchè la presenza di vacanze d'organico in quasi tutte le qualifiche in cui si articola il suo apparato.

Riferisce la Corte che tale "assetto organizzativo, che potrebbe essere radicalmente modificato solo dalla riforma legislativa del Ministero, più volte preannunciata e presa in considerazione dalle leggi in materia sanitaria dell'ultimo decennio, a partire dalla legge n. 833 del 1978, ma non ancora realizzata, va dunque attentamente valutato, in quanto può determinare squilibri, scompensi funzionali, accavallamenti di competenze, e postula un'adeguata azione di coordinamento, ai fini dell'economicità, della funzionalità e dell'efficacia dell'attività amministrativa nel settore".

I rilievi così mossi hanno, impropriamente, quale destinataria, l'Amministrazione sanitaria. Invero, le disfunzioni segnalate dall'Organo di controllo traggono origine da una complessa attività legislativa, che nel corso di quest'ultimi anni ha demandato al Ministero della Sanità nuove competenze, con gravosi adempimenti a carico degli uffici.

E' il caso della legge 4 maggio 1990, n. 107 "Disciplina per le attività trasfusionali..."; della legge 5 giugno 1990, n. 135 "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'A.I.D.S."; della legge 26 giugno 1990, n. 162, istitutiva del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope; della legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"; della legge 25 agosto 1991, n. 287 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi); della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato).

La singolarità che è dato riscontrare nei suddetti provvedimenti consiste nella mancata inclusione di norme di potenziamento delle risorse ministeriali, in termini di strutture e di personale, talchè le nuove molteplici attribuzioni vengono a ricadere su uffici dei quali sono già note le croniche carenze.

Al superamento di tale situazione doveva provvedere l'art. 16, comma 12, del d.d.l. sul riordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (A.C. 4227-A.S. 2375), ma, com'è noto, nel testo approvato dal Senato, il comma è stato stralciato.

Per quanto concerne più propriamente il settore del personale va considerato che il blocco delle assunzioni, confermato nel tempo dalle leggi sulla manovra finanziaria, e l'impossibilità di ricoprire le vacanze del personale collocato a riposo o cessato dal servizio per esodo volontario, hanno creato e continuano a creare gravi difficoltà e disservizi presso gli Uffici centrali e periferici.

A tal proposito va anche rilevato che i dati esposti dalla Corte dei Conti sulla consistenza dell'organico

riportano erroneamente uno scoperto di 690 unità, mentre la carenza è di ben 1252 unità!

A fronte di ciò, il Ministero della Sanità è pressato da continue innovazioni normative sul trattamento del personale civile dello Stato e sull'organizzazione del lavoro e degli uffici, con conseguente adozione di complessi provvedimenti giuridici ed economici.

Basti pensare che la nuova configurazione dei ruoli e delle carriere, introdotta dalla legge n.312/1990, e le conseguenti norme di attuazione e circolari applicative del Dipartimento della Funzione pubblica, hanno richiesto una serie di adempimenti non del tutto definiti, anche a motivo di difficoltà interpretative, che hanno comportato diverse pronuncie della Corte dei Conti in Sezione di controllo.

Inoltre, l'Amministrazione è stata chiamata all'attuazione di nuovi istituti, quali la mobilità, il tempo parziale, l'organizzazione del lavoro, la contrattazione decentrata. Taluni di questi istituti, quali la mobilità ed il tempo parziale, che nelle intenzioni avrebbero dovuto apportare dei benefici all'andamento dei servizi, si sono rivelati, per motivi di carattere obiettivo, almeno finora, del tutto improduttivi avendo, per contro, determinato una rilevante attività istruttoria.

Si ritiene, infine, di dover svolgere alcune specifiche considerazioni in merito a quanto rilevato dalla Corte dei Conti nel penultimo capoverso di pag. 824 della Relazione.

Osserva, in proposito, l'Organo di controllo, che "al notevole ritardo accumulato nella definizione dell'assetto organizzativo del personale, in relazione ai requisiti professionali, si accompagna una rilevante disaffezione al lavoro con conseguente negativa incidenza sulla produttività e sull'assenteismo".

Siffatto convincimento da parte della Corte dei Conti offre un quadro distorto della situazione del personale e delle reali ragioni di scontento, dando così luogo ad un equivoco che richiede un chiarimento.

Il termine "disaffezione" non corrisponde, infatti, al reale stato psicologico, nei confronti del servizio, dei dipendenti del Ministero, i quali versano effettivamente in una condizione di frustrazione, ma questa deriva anzitutto dal trattamento di sfavore rispetto sia ai lavoratori dello stesso comparto, sia a quelli del comparto Sanità.

La stessa Corte dei Conti riconosce che le difficoltà in cui versa l'Amministrazione per la carenza degli organici, in particolare in periferia, sono dovute al continuo esodo di personale tecnico verso più remunerativi impieghi pubblici e di pari funzioni e responsabilità quali, ad esempio, quelli offerti dalle UU.SS.LL.-

Anche l'ultimo concorso espletato (54 posti di veterinario in prova, elevati a 59) ha trovato, come l'analogo precedente concorso, scarsa incentivazione tra i vincitori, ove si consideri che finora hanno assunto servizio 41 unità, delle quali, secondo le precedenti esperienze, in breve tempo è prevedibile che la maggior parte rassegnerà le dimissioni per passaggio ad altre Amministrazioni.

Come già accennato, il personale del Ministero della Sanità, a parità di orario di lavoro e di responsabilità, appare discriminato anche nel confronto con dipendenti di altre Amministrazioni che operano nello stesso ambito territoriale; ne è esempio il trattamento di maggior favore riservato al personale delle dogane rispetto agli impiegati del Ministero della Sanità in servizio presso gli uffici sanitari di porto, aeroporto, dogana interna e di confine.

Significativa, in proposito, è anche la vicenda relativa al cosiddetto premio di incentivazione di produttività, attribuito ormai alla quasi totalità dei

Ministeri, ma finora non concesso all' Amministrazione Sanitaria nonostante tentativi presso il Dipartimento della Funzione Pubblica e malgrado la proposta di parziale autofinanziamento avanzata dall' Amministrazione medesima.

Altrettanto significativo è il ritardato iter legislativo del disegno di legge Atto Senato n.2417, concernente "Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero della Sanità impiegato presso l'Amministrazione Centrale". La mancata approvazione di tale iniziativa, la cui copertura finanziaria è assicurata con accantonamento disposto a favore del Ministero nella legge finanziaria 1990 (legge 27/12/1989, n.407), oltre ad impedire interventi mirati a migliorare le condizioni di lavoro, potrebbe causare addirittura l'interruzione di un servizio, quale quello dell'asilo nido, il cui funzionamento era previsto fino a tutto il 1989 dalla legge 8 gennaio 1986, n.5.

Nonostante la difficile situazione generale caratterizzata, come riconosce la stessa Corte, da una carenza di mezzi e da un quadro normativo in continua evoluzione, deve, tuttavia, darsi atto che proprio in virtù allo spirito di sacrificio del personale in servizio riesce possibile raggiungere concreti ed apprezzabili risultati. Certamente il clima in cui opera il personale migliorerebbe ove si potesse disporre di un organico completo e si attribuissero ai dipendenti del Ministero gli stessi incentivi concessi ai dipendenti di altre Amministrazioni dello Stato.

MINISTERO DELLA SANITA'
SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

PROGRAMMA NAZIONALE STRAORDINARIO DI INVESTIMENTI IN SANITA' AL 30-9-91

	LINEE DI INTERVENTO	PIEMONTE	VALLE D'AOSTA	LOMBARDIA	P.A. BOLZANO	P.A. TRENTO	VENETO	FRIULI V.G.
A1	P.M.P. e servizi di igiene pubblica		1	5	1		9	3
A2	I.Z.S. e servizi veterinari			20			2	
B1	Distretti		1	17		3	12	4
B2	Poliambulatori							
B3	Altre strutture territoriali			11				
B4	Tecnologie per iservizi territoriali							
C1	R.S.A. per anziani	37		69			71	4
C2	R.S.A. per disabili		1	19			23	7
D1	Ospedali: opere maggiori	7	1	3	6	3	33	7
D2	Ospedali: opere minori	1		25		2		1
D3	Tecnologie per gli ospedali						10	1
E1	Messa a norma impianti						1	2
E2	Sistema informativo sanitario				1		1	
E3	Umanizzazione e confort							
E4	Altri interventi di carattere generale							
F	Programmi a rilievo nazionale						29	
G	Programmi a rilievo regionale							
	Da classificare	3		4	1		12	
	TOTALE PROPOSTE	48	4	173	9	8	203	29
	DECISIONE NUCLEO							
A	APPROVATE	3		26	1	3	31	8
A1	APPROVATE CON PRESCRIZIONI	32		24	1		37	5
B	ULTERIORI ELEMENTI ISTRUTTORI			12			4	2
C	RINVIATE CARENZA DOCUMENTAZIONE	10	4	90	3	3	39	6
D	DIFFERITE						1	
E	NON DI PERTINENZA ART.20							
	ESAMINATE	45	4	152	5	6	112	21
	DA ESAMINARE	3	0	21	4	2	91	8
	RAPPORTO PERCENTUALE							
	ESAMINATE	93,75	100,00	87,86	55,56	75,00	55,17	72,41
	DA ESAMINARE	6,25	0,00	12,14	44,44	25,00	44,83	27,59

ALLEGATO 1

LIGURIA	EMILIA R.	TOSCANA	UMBRIA	MARCHE	LAZIO	ABRUZZO	MOLISE	CAMPANIA	PUGLIA	BASILICATA	CALABRIA	SICILIA	SARDEGNA	TOTALE NAZIE
	8	9	2		3				4				1	46
														22
	4	1		13	2				86			10	5	158
	2			7	17			2	17			2	12	59
									18				7	36
														0
	16	80		26	20			4	99			13		439
		10		2	2								5	69
2	19	20	9	8	20	2	1	9	26	1		11	3	191
14	6				21				11			1	2	84
					2			1				2	1	17
					1				60					64
	1									1				4
														0
					1									1
														29
														0
3	3	9	12	6	25	24		78	13			6	3	202
19	59	129	23	62	114	26	1	94	334	2	0	45	39	1421
	9	10	2		10			2				4	16	125
	13	33	4	2	4	1		8		1		32	12	209
	16	8	1		1				1			1		46
	3	34	2	7	27		1	8	285			1		523
		3			1	1				1				7
		1												1
0	41	89	9	9	43	2	1	18	286	2	0	38	28	911
19	18	40	14	53	71	24	0	76	48	0	0	7	11	510
0,00	69,49	68,99	39,13	14,52	37,72	7,69	100,00	19,15	85,63	100,00		84,44	71,79	64,11
0,00	30,51	31,01	60,87	85,48	62,28	92,31	0,00	80,85	14,37	0,00		15,56	28,21	35,89

ALLEGATO 2

PARTE I

PROVVEDIMENTI RELATIVI AI PRESIDI FITOSANITARI

2. Ordinanza Ministeriale 21 marzo 1990, n.705/627: Divieti e nuove prescrizioni concernenti l'impiego di alcune sostanze attive diserbanti.....
3. Ordinanza Ministeriale 18 luglio 1990: Quantità massime di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari tollerate in prodotti destinati all'alimentazione.....
4. Decreto Ministeriale 2 agosto 1990, n.258: Regolamento per l'adeguamento dei presidi sanitari alle norme sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) ai sensi degli artt. 7 e 10 del D.P.R. 24.5.88, n.223.....
5. Circolare Ministeriale 3 settembre 1990, n.20: Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registazione dei presidi sanitari.....
6. Direttiva del Consiglio CEE 15 ottobre 1990 che modifica l'allegato della Direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive.....
7. Direttiva del Consiglio CEE 27 novembre 1990 che fissa le percentuali massime di residui di

antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.....

8. Decreto interministeriale:
Regolamento per l'attuazione dell'art. 15, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, concernente le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati riguardanti la vendita, l'acquisto e l'utilizzazione dei presidi fitosanitari, nonchè le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dati.....

PARTE II

PROVVEDIMENTI RELATIVI AD ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

9. Circolare Ministeriale 5 gennaio 1990, n.1:
Stabilimenti autorizzati ad esportare prodotti a base di carne verso gli USA.....

10. Circolare Ministeriale 6 gennaio 1990:
Prodotti ittici surgelati e congelati. Metodica di analisi per la determinazione del peso al netto della glassatura.....

11. Circolare Ministeriale 29 maggio 1990:
Biotossine algali nei molluschi bivalvi. Integrazioni e modifiche al D.M. 27.4.1978 concernente i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, nonchè al D.M. 5.10.1978 concernente i requisiti microbiologici, chimici e biologici dei molluschi bivalvi posti in commercio.

12. Circolare Ministeriale 25 giugno 1990, n.15: Preparazione e vendita negli esercizi di TAB.II (macellerie) di prodotti alimentari a base di carne - D.M. 4.8.1988, n.375 (Norme di esecuzione della Legge 11.6.1971, n.426 sulla disciplina del Commercio). Requisiti igienico-sanitari.....

13. Decreto Ministeriale 1 agosto 1990, n.256: Regolamento recante modificazioni al D.M. 27.4.78 concernente i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione in acque approvate, condizionate e precluse.....

14. Decreto Ministeriale 1 agosto 1990, n.257: Regolamento recante modificazioni al D.M. 5.10.78 concernente i requisiti microbiologici, chimici e biologici dei molluschi eduli lamellibranchi in relazione alla loro destinazione. Modalità di prelievo dei molluschi eduli da sottoporre ad analisi durante le varie fasi della produzione e commercializzazione.....

15. Circolare Ministeriale 3 agosto 1990: Importazione di crostacei sgusciati congelati.....

16. Decreto Ministeriale 1 settembre 1990: Metodi di analisi per la determinazione delle biotossine algali nei molluschi eduli lamellibranchi nonchè per la determinazione quali-quantitativa dei popolamenti fitoplanctonici nelle acque marine adibite alla molluschicoltura..

17. Circolare Ministeriale 1 ottobre 1990, n.26: D.M. 14.5.1988, n.212. Attuazione della Direttiva n.85/397/CEE concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria intracomunitari di latte trattato termicamente. Procedura per riconoscimento dei Centri di raccolta/

normalizzazione e degli stabilimenti di trattamento termico.....

18. Decreto Ministeriale 11 ottobre 1990:
Elenchi ufficiali degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi.....

19. Decreto Ministeriale 9 novembre 1990:
Terzo aggiornamento del D.M. 11.2.87 concernente l'elenco dei Paesi e delle rispettive zone marine da cui è consentita l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili, con l'indicazione delle relative specie.....

20. Circolare Ministeriale 24 novembre 1990, n.34:
Produzione, trasporto e vendita degli alimenti surgelati. Direttiva 89/108/CEE del Consiglio del 21.12.1988.....

21. Circolare Ministeriale 28 dicembre 1990, n.38:
Molluschi eduli lamellibranchi destinati al consumo diretto. Termine minimo di conservazione. Precisazione.....

22. Decreto Ministeriale
Regolamento di attuazione delle Direttive CEE n.362/89 del 26.5.1989 concernente condizioni igieniche da rispettare nelle aziende produttrici di latte crudo e n. 384/89 del 26.6.1989 concernente modalità per il controllo del punto di congelamento del latte crudo.....

PARTE III

PROVVEDIMENTI RELATIVI AD ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE

23. Decreto Ministeriale 24 maggio 1990, n.140:
Impiego del sale alimentare nelle paste fresche e secche.....

24. Circolare Ministeriale 11 gennaio 1991, n. 1:
Oli e grassi impiegati per friggere alimenti.....
25. Decreto Ministeriale:
Modificazione del decreto ministeriale 20 maggio 1976 riguardante la disciplina della produzione e del commercio del caffè decaffeinato.....

PARTE IV

PROVVEDIMENTI RELATIVI AD ADDITIVI E CONTAMINANTI

26. Decreto Ministeriale 24 luglio 1990, n. 252:
Aggiornamento D.M. 31.3.1965 concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e conservazione delle sostanze alimentari.....
27. Decreto Ministeriale:
Aggiornamento del D.M. 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze di uso personale.....

PARTE V

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA PREVENZIONE E ALLA REPRESSIONE DELLE FRODI

28. Ordinanza Ministeriale 19 marzo 1990:
Pubblicazione degli elenchi delle sentenze penali passate in giudicato negli anni 1987, 1988 e 1989 a carico di produttori e ditte alimentari condannati per reati di frodi e sofisticazioni alimentari.....
29. Decreto Ministeriale 29 settembre 1990:
Aggiornamenti e modificazioni all'allegato del

D.M. 24.6.87, concernente il programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande.....

PARTE VI

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA NUTRIZIONE

30. Decreto Ministeriale 1 agosto 1990, n. 255: Disciplina del sale iodurato e iodato.....
31. Risoluzione del Consiglio delle Comunità Europee e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea del 3 dicembre 1990 su "Nutrizione e Salute".....
32. Risoluzione del Consiglio delle Comunità Europee e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea del 3 dicembre 1990 su "Salubrità di Alimenti e Bevande"
33. Campagna Straordinaria di Educazione Alimentare e Informazione dei Consumatori.....

ALLEGATO 3

DATE DI APPROVAZIONE REGOLAMENTI ORGANICI DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

1)	I.N.R.C.A. di Ancona	9 marzo 1989
2)	I.F.O.	9 agosto 1986
3)	Besta di Milano	4 maggio 1990
4)	Oncologico di Bari	12 novembre 1986
5)	Ospedale Maggiore di Milano	11 gennaio 1989
6)	S. Matteo di Pavia	21 febbraio 1989
7)	Istituto Tumori di Milano	10 ottobre 1988
8)	Istituto Tumori di Genova	15 luglio 1985
9)	Istituto "Senatore Pascale" di Napoli	7 luglio 1988
10)	Gaslini di Genova	12 marzo 1986
11)	Istituto "De Bellis" di Castellana Grotte (Bari)	5 settembre 1987
12)	Istituto "Burlo Garofolo" di Trieste	20 novembre 1987
13)	Istituti Ortopedeci "Rizzoli" di Bologna	27 luglio 1985

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

PAGINA BIANCA

GABINETTO DEL MINISTRO

1) Sul rilievo concernente la mancata attivazione delle procedure di delegificazione previste dalla L. 555/88 la Direzione Generale dello Spettacolo fa notare come, non essendo intervenuto alcun provvedimento legislativo che fissasse criteri precisi di riparto del FUS, l'Amministrazione abbia provveduto per proprio conto attraverso l'emanazione del D.M. 28/6/'90. Le percentuali di riparto del FUS così stabilite saranno in vigore fino all'emanazione delle leggi di riforma.

2) La programmazione triennale degli interventi è stata attuata attraverso la predisposizione di bilanci pluriennali, compatibilmente con la disponibilità dei fondi continuamente rideterminati da leggi finanziarie di contenimento della spesa pubblica.

3) La capacità operativa di raccordo con le fonti di finanziamento degli Enti Locali è stata attuata tramite l'Osservatorio dello Spettacolo, anche se in maniera non del tutto ottimale stante l'assenza di ogni obbligo, per gli Enti suddetti, di fornire informazioni al riguardo all'Amministrazione.

4-5) Il mancato adeguamento del disegno legislativo, di cui alla L. 163/85, alle esigenze dell'integrazione europea e il mancato ridimensionamento dei Collegi che operano presso l'Amministrazione, sono entrambe conseguenza della mancata approvazione dei disegni di legge di riforma dei settori di competenza di questa Amministrazione.

6) Per ciò che concerne il rilievo riguardante la gestione dei fondi presso le Sezioni Autonome per i Credito Teatrale e cinematografico della B.N.L., gestioni di fatto all'esterno del bilancio ministeriale, esse non sono affatto sottratte ad ogni controllo, anzi: rappresentanti dell'Amministrazione fanno parte dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali di dette Sezioni esercitando così una sorta di controllo "dall'interno" sulla gestione di fondi stessi.

Queste le controdeduzioni ai rilievi formulati dalla Corte dei Conti in ordine alla gestione del settore dello Spettacolo del mio Dicastero.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

PAGINA BIANCA

Roma, 22 - XI - 1991

UFFICIO LEGISLATIVO

Con riferimento alle osservazioni sollevate dalla Corte dei Conti in occasione dell'esame del conto del patrimonio relativo all'esercizio 1990, attinenti a questo Ministero ed in particolare alla incongruenza tra il valore dei beni considerati immobili ai fini inventariali inserito nell'inventario e quello ritenuto reale, si evidenzia quanto segue:
- il paventato contrasto tra valori simbolici e valori di stima sollevato dalla Corte dei Conti non sembra sostanzialmente sussistere, atteso che i valori riportati in inventario sono stati tutti desunti da stime effettuate a suo tempo e basate su valori effettivi dell'epoca. E ciò in applicazione dell'articolo 28 del R.D. 26 agosto 1927, n. 1917.

E' appena da aggiungere che nella normativa vigente in materia non si ravvisa alcuna norma prescrittiva di aggiornamenti del valore dei beni considerati immobili ai fini inventariali.

Ciò stante la rivalutazione dei beni di cui trattasi potrebbe essere prevista da una apposita disposizione di legge intesa ad indicare modalità, criteri e periodi nonchè i soggetti idonei alla stima.

In assenza di tale norma potrebbe procedersi unicamente seguendo il criterio che assicuri il buon andamento della Pubblica Amministrazione ad una rivalutazione delle stime attuali sulla scorta degli indici ISTAT di svalutazione monetaria o di altro criterio automatico.

Tuttavia, non può tacersi la considerazione che se è ritenuto non rispondente alla realtà l'attuale valore riportato negli inventari, nessun altro valore potrebbe essere attribuito al "patrimonio culturale" se non attraverso procedimenti che comunque non tengono conto della particolare natura dei beni culturali.

La ipotizzata nuova legge potrebbe pertanto esonerare gli inventari dei beni culturali dalla valutazione economica degli stessi.